



Amministrazione Provinciale di Crotona

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE

n. 10 del 16/07/2024

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA E
DI CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA E PER
L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL
CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI
INSEGNANTE DI TEORIA E DI ISTRUTTORE DI SCUOLA
GUIDA**

Sommario

TITOLO I - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA.....	4
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Art. 2 - FONTI NORMATIVE	4
Art. 3 - DEFINIZIONE E ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA	6
Art. 4 - ALTRE ATTIVITÀ DELL'AUTOSCUOLA	8
Art. 5 - TITOLARITÀ DELL'AUTOSCUOLA	8
Art. 6 - IL RESPONSABILE DIDATTICO.....	8
Art. 7- I CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA.....	9
TITOLO II – REQUISITI NECESSARI PER AVVIARE E MANTENERE L'ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA E DI CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA	11
CAPO I: I REQUISITI SOGGETTIVI	11
Art. 8 - I REQUISITI PERSONALI E MORALI	11
Art. 9 - LA BUONA CONDOTTA.....	12
CAPO II: I REQUISITI OGGETTIVI	12
Art. 10 - LE CONDIZIONI OGGETTIVE	12
Art. 11 - LA CAPACITÀ FINANZIARIA	13
Art. 12 - I LOCALI DELLE AUTOSCUOLE E DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA.....	13
Art. 13 - ARREDAMENTO DIDATTICO.....	14
Art. 14 - MATERIALE DIDATTICO.....	14
Art. 15 - IL PARCO VEICOLARE: VEICOLI UTILI PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE E GLI ESAMI DI GUIDA.....	15
Art. 16 - IL PERSONALE DOCENTE: INSEGNANTI DI TEORIA E ISTRUTTORI DI GUIDA	18
Art. 17 - LA FORMAZIONE PERIODICA PER GLI INSEGNANTI E GLI ISTRUTTORI DI GUIDA	20
Art.18 - RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DIDATTICO, TESSERE DI RICONOSCIMENTO.....	21
TITOLO III – L'AVVIO E LA GESTIONE DELL'AUTOSCUOLA E DEL C.I.A.	23
Art. 19 - LA SEGNALAZIONE CERTIFICATO DI INIZIO ATTIVITÀ	23
Art. 20 - RICONOSCIMENTO DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA	24
Art. 21 - DICHIARAZIONI E ALLEGATI DELL'ISTANZA PER L'AVVIO DELLA NUOVA ATTIVITÀ.....	25
Art. 22 - ATTI CONSEGUENTI ALL'INIZIO ATTIVITÀ	26
Art. 23 - OBBLIGHI DI UNA NUOVA S.C.I.A.	26
Art. 24 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE	27
Art. 25 - SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE DIDATTICO, DEL RESPONSABILE DEL C.I.A.	28
Art. 26 - SOSPENSIONE VOLONTARIA.....	29
Art 27 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ.....	29
TITOLO IV – ATTIVITÀ DIDATTICA E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'AUTOSCUOLA E C.I.A.	31
Art. 28 - DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI TEORIA E DELLE ESERCITAZIONI DI GUIDA.....	31
Art. 29 - I REGISTRI E LA TENUTA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.....	31

Art. 30 - ORARI DI APERTURA DELL'AUTOSCUOLA.....	32
Art. 31 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA	32
TITOLO V – VIGILANZA E SANZIONI	33
Art. 32 - VIGILANZA.....	33
Art. 33 - SANZIONI	33
Art. 34 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	33
Art. 35 - SCRITTI DIFENSIVI	33
Art. 36 - SOSPENSIONE D'UFFICIO	34
Art. 37 - REVOCA.....	34
Art. 38 - ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA.....	34
Art. 39 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE REGOLAMENTARI	35
TITOLO VI – ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E DI ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA.....	37
Art. 40 - FINALITÀ.....	37
Art. 41 - NORME GENERALI	37
Art. 42 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI E CONDIZIONI DI ESCLUSIONE	37
Art. 43 - TIPOLOGIE DI ABILITAZIONI PER ISTRUTTORE DI GUIDA.....	38
Art. 44 - AVVISO PUBBLICO.....	39
Art. 45 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME.....	39
Art. 46 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE	41
Art. 47 - COMMISSIONE ESAMINATRICE	42
Art. 48 - PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE AD INSEGNANTE DI TEORIA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	44
Art. 49 - PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	45
Art. 50 - PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE AD INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA	46
Art. 51 - ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE	47
Art. 52 - CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA	47
Art. 53 - RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	47
Art. 54 - CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA MILITARE AD ISTRUTTORE DI GUIDA CIVILE	48
Art. 55 - DIRITTI DI SEGRETERIA.....	48
TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI	50
Art. 56 - NORMA DI RINVIO	50
Art. 57 - ENTRATA IN VIGORE	50
ALLEGATO 1	51
ALLEGATO 2	52
ALLEGATO 2-bis	53
ALLEGATO 3	54

TITOLO I - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio da parte della Provincia di Crotona delle funzioni di competenza in materia di autoscuole, di Centri di Istruzione Automobilistica e si applica alle autoscuole e ai Centri di Istruzione Automobilistica aventi sede in uno dei comuni del territorio della Provincia di Crotona. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le vigenti norme di cui al successivo comma 3.
2. Il Regolamento è adottato in applicazione dell'articolo 105, comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. 112/1998, che attribuisce alle Province le funzioni di cui al precedente comma.
3. La materia è disciplinata dalle fonti normative riportate all'articolo seguente, nonché dalle specifiche disposizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto applicabili nel rispetto della autonomia regolamentare e organizzativa della Provincia di Crotona.
4. Eventuali modifiche delle leggi regolanti, non comportano necessariamente modifiche al presente Regolamento, e non sono applicabili.

Art. 2 - FONTI NORMATIVE

1. La materia è regolata dalla seguente normativa:
 - Legge 8 agosto 1991, n.264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", integrata dalla Legge 04/01/1994, n.11 "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi";
 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., in particolare l'art.123;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 "Regolamento di esecuzione del Codice della Strada" e s.m.i., in particolare gli artt. 334, 335 e 336;
 - Legge 04/01/1994, n. 11 "Circolazione dei mezzi di trasporto e certificazione per conto di terzi";
 - Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n.317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole" e s.m.i.;
 - Circolare del Ministero dei Trasporti n.17 del 06/02/1996;
 - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59" come s.m.i.;
 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2003 "Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida" e s.m.i., da ultimo modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 gennaio 2015 "Modifiche al Decreto 29/07/2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida";
 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 settembre 2003 "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE (Decreto 40T);
 - Decreto del Ministero dei Trasporti 6 ottobre 2006 "Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE";
 - Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la

promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese”, convertito con Legge 2 aprile 2007, n.40:

- Decreto del Ministero dei Trasporti 7 febbraio 2007 “Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi del corso e procedure d’esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente” e s.m.i.;
 - Decreto del Capo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri 7 febbraio 2007, n.80 “Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente”;
 - Decreto del Capo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri 7 febbraio 2007, n.371 “Rilascio della carta di qualificazione del conducente”;
 - Legge 29 luglio 2010, n.120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”;
 - Legge 30 luglio 2010, n.122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” che ha introdotto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività anche per intraprendere l’attività di autoscuola, in particolare l’art.20 che apporta modifiche agli artt. 19 e 49, c.4-bis, della Legge 7 agosto 1990, n.241;
 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n.17 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti e istruttori di autoscuola”, modificato e integrato dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 10 gennaio 2014, n.30 “Regolamento recante modifiche alla disciplina dell’attività delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole” - Capo II;
 - Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n.59 “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le patenti di guida”;
 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20/04/2012 “Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrada, su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell’aspirante al conseguimento della patente di categoria B”, successivamente modificato dal Decreto Ministero dei Trasporti – 03/10/2012 – esercitazioni di guida per patenti di categoria B.
 - Decreto del Ministero dei Trasporti del 10 gennaio 2014, n.30 “Regolamento recante modifiche alla disciplina dell’attività delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole”;
 - Legge 7 aprile 2014, n.56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni” che conferma le competenze sopra definite in capo alle Province, quali Enti di area vasta, rientrando tra le funzioni fondamentali (ai sensi dell’art.1, comma 85);
 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 marzo 2015 n.46 “Regolamento recante regime giuridico di alcuni veicoli utilizzati dalle autoscuole per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida”;
 - Legge 5 agosto 2022 n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile”
 - Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2024 n. 34 recante modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante: “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola”;
2. Si applicano, inoltre, la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il Decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.

3. È altresì applicabile, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, l’art.16 della Legge 7 agosto 1990, n.241 “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione”.

Art. 3 - DEFINIZIONE E ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA

1. Ai sensi dell’art.123 D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. e degli artt. 334, 335, 336 del D.P.R. 495/1992 ss.mm.ii., si definiscono “Autoscuole”, le scuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore ed effettuano corsi per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida di qualsiasi categoria e dei certificati di abilitazione e formazione professionale.
2. Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B dovranno adeguarsi a quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell’autoscuola, così come definita all’articolo 5 del presente Regolamento, successiva alla data di entrata in vigore della legge 29 luglio 2010 n. 120. Tale adeguamento potrà essere effettuato anche su base volontaria, estendendo quindi la propria attività alla formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti, all’espletamento delle pratiche per il rilascio dei documenti di abilitazione e qualificazione professionale, dotandosi dei veicoli a tal fine necessari, come stabilito dal presente Regolamento e/o aderendo a un Centro di Istruzione Automobilistica. In tal caso, sono tenute alla presentazione di una comunicazione tramite pec attraverso l’indirizzo ufficiale del Servizio Trasporti, Mobilità e Sicurezza Stradale della Provincia di Crotone, trasporti@pec.provincia.crotone.it, come stabilita dall’art.24, c. 3, lett. a) di questo Regolamento. Le predette autoscuole non potranno più svolgere, in ogni caso, l’attività di formazione dei conducenti limitatamente al solo conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.
3. Le autoscuole e i Centri di Istruzione Automobilistica possono effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti dei veicoli a motore, in attuazione delle disposizioni ministeriali vigenti.
4. Le autoscuole e i Centri di Istruzione Automobilistica possono svolgere attività di educazione stradale per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, anche presso le sedi scolastiche.
5. Le autoscuole e i Centri di Istruzione Automobilistica possono svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica per il conseguimento e il rinnovo della carta di qualificazione dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di cose e di persone su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE;
6. Le autoscuole e i Centri di Istruzione Automobilistica possono svolgere altresì i corsi di formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada;
7. Le autoscuole e i Centri di Istruzione Automobilistica possono svolgere anche i corsi di formazione iniziale e periodica per gli insegnanti di teoria e per gli istruttori alla guida delle autoscuole e dei Centri di Istruzione Automobilistica, secondo le disposizioni impartite dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8. Le autoscuole e i Centri di Istruzione Automobilistica possono organizzare i corsi di aggiornamento, con rilascio del relativo attestato di frequenza, che consentono di recuperare i punti delle patenti di guida, del certificato di abilitazione professionale di tipo KB e della carta di qualificazione del conducente.

9. Le autoscuole e i Centri di Istruzione Automobilistica svolgono in via esclusiva gli adempimenti connessi all'effettuazione dell'esame per conducenti di veicoli a motore.
10. Le autoscuole e i Centri di Istruzione Automobilistica sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia di Crotone, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie, per chiunque violi o concorra a violare le Norme che regolamentano l'attività di autoscuola, così come disciplinato nel Titolo V del presente Regolamento.

Nello specifico:

- a. **la vigilanza amministrativa** consiste nell'attività svolta dalla Provincia per controllare e verificare la regolarità degli atti amministrativi relativi a:
- permanenza dei requisiti che consentono l'esercizio dell'attività ogni qualvolta la Provincia lo ritenga necessario anche in collaborazione con gli uffici territoriali della Motorizzazione Civile.
 - la regolarità del funzionamento relativamente:
 - all'accertamento che il personale sia riconosciuto idoneo e in possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 2;
 - al controllo dei registri previsti dall'articolo 13 del D.M. 317/95, i quali prima di essere messi in uso devono essere vidimati dalla Provincia;
 - al controllo che gli allievi che frequentano l'Autoscuola siano regolarmente iscritti nei registri indicati all'articolo 13 del D.M. 317/95;
 - alla regolarità dell'esercizio dell'attività (vigilanza diretta alla repressione delle attività non regolari o abusive);
 - alla pubblicità e all'osservanza degli orari e delle tariffe depositati presso la Provincia.
 - segnalazione certificata di Inizio Attività all'esercizio dell'attività di autoscuola e/o di apertura di un'ulteriore sede.
 - possesso dei requisiti personali e di idoneità tecnica da parte dei titolari delle autoscuole svolte nella forma di imprese individuali ovvero della persona giuridica Titolare di autoscuola e dei requisiti personali e di idoneità tecnica del Legale Rappresentante che assume la responsabilità di gestione e didattica ovvero, infine, dei requisiti personali e di idoneità tecnica del Responsabile Didattico preposto a un'ulteriore sede;
 - possesso di adeguata capacità finanziaria in capo a chi detiene la titolarità dell'autoscuola;
 - possesso dei prescritti titoli abilitativi (patente, certificato di idoneità tecnica e attestato di frequenza del corso di formazione periodica) da parte del personale dipendente: insegnanti di teoria e istruttori di guida.
 - riconoscimento di un Centro di Istruzione Automobilistica;
 - adozione dei provvedimenti sanzionatori di sospensione e revoca della facoltà di esercizio dell'attività;
- b. **la vigilanza tecnica**, competenza trasferita alle Province dall'art.105, c.3, punto a), del D.Lgs. 31/03/1998 n.112, nel rispetto dell'art.336 del D.P.R. 495/1992, consiste nel controllare e verificare:
- la capacità didattica del personale;
 - l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
 - la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
 - l'idoneità dei locali (fatto salvo quanto di competenza dei regolamenti comunali);
 - la percentuale di allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;
 - la percentuale degli allievi prenotati e non presentati agli esami;

- la regolare esecuzione dei corsi teorici e pratici;
- il rispetto delle direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 123, commi 3 e 10 del Codice della Strada.

Art. 4 - ALTRE ATTIVITÀ DELL'AUTOSCUOLA

1. Le autoscuole, così come previsto all'articolo 1, c.3 della Legge 04/01/1994, n.11, possono svolgere attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida, senza l'obbligo di conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art.3 della Legge 8 agosto 1991, n.264.
2. All'esercizio, da parte delle autoscuole, delle attività individuate al comma 1, si applicano le norme del "Regolamento per lo svolgimento delle funzioni provinciali relative all'attività di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto e per il Conseguimento della Idoneità Professionale" relativamente a:
 - accesso agli Uffici Pubblici;
 - orari di apertura;
 - tariffe;
 - registro giornale degli incarichi;
 - ricevute di consegna del documento di abilitazione alla guida;
 - vigilanza e sanzioni.
3. Le autoscuole possono altresì svolgere presso la propria sede l'attività di scuola nautica, disciplinata dalla normativa in materia e, per tale attività, si applicano le norme del "Regolamento per la disciplina delle attività delle scuole nautiche".

Art. 5 - TITOLARITÀ DELL'AUTOSCUOLA

1. La titolarità dell'autoscuola ricade sulla persona fisica o sulla società che ha la proprietà e la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio della relativa attività, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali. Il Titolare risponde del regolare funzionamento della stessa.
2. Il Titolare dell'autoscuola è rappresentato, a seconda dei casi:
 - a) esclusivamente dal Titolare dell'impresa individuale;
 - b) esclusivamente dal Legale Rappresentante della persona giuridica riconosciuta, in possesso degli idonei requisiti e titoli abilitativi in caso di società aventi personalità giuridica (s.r.l., s.r.l.s., s.a.s., s.p.a., ecc.). Il rappresentante legale deve possedere i requisiti previsti dall' Art. 123, comma 5 del C.d.S.
 - c) esclusivamente da ciascun socio amministratore con legale rappresentanza della persona giuridica non riconosciuta (s.s., s.n.c., s.a.s.);
 - d) dal sostituto del Titolare dell'impresa individuale o del Legale Rappresentante, nominato dal Titolare dell'autoscuola, nei casi e con i limiti di cui all'art.25, comma 1, che esercita l'attività entro i limiti indicati nella procura.

Art. 6 - IL RESPONSABILE DIDATTICO

1. Qualora più sedi di un'autoscuola facciano capo a un'unica persona fisica o giuridica, società o ente, il Titolare dell'autoscuola deve nominare, per ciascuna sede secondaria un Responsabile Didattico in organico presso l'autoscuola quale dipendente, collaboratore familiare, ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio-amministratore o in ogni caso amministratore.
2. Il Responsabile Didattico deve possedere tutti i requisiti soggettivi previsti per il Titolare

dell'autoscuola principale come disciplinato dai successivi artt. [8](#) e [9](#).

3. La figura professionale del Responsabile Didattico deve far parte dell'organico dell'autoscuola; può essere ricoperta da un dipendente o un collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore;
Il Responsabile Didattico dovrà comunque presenziare un minimo di 20 ore settimanali presso la sede ove detiene la responsabilità didattica, fatto salvo che la sua attività dovrà svolgersi in ogni caso garantendo la gestione dell'attività connessa di cui al comma 4 durante gli orari di apertura. Dovrà essere inquadrato quale 5° livello in conformità del CCNL per i dipendenti del comparto autoscuole. Non può essere nominato Responsabile Didattico un dipendente avente contratto di lavoro a chiamata o intermittente, che per sua natura ha carattere discontinuo.
4. Al Responsabile Didattico, relativamente alla sede operativa cui è preposto, fa capo tutta l'attività connessa all'insegnamento di teoria, all'istruzione alla guida, alla formazione iniziale e periodica, sia degli insegnanti di teoria sia degli istruttori alla guida delle autoscuole sia dei conducenti professionali, compresa la tenuta dei registri e del libretto delle lezioni di guida di cui al successivo art.29, essendo lo stesso responsabile anche dei corsi per il recupero dei punti delle patenti di guida, per il conseguimento del certificato professionale di tipo KB e della carta di qualificazione del conducente, per il conseguimento del certificato di formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.
5. In caso di impedimento temporaneo del Responsabile Didattico, il Titolare dell'autoscuola può nominare, nel limite di cui all'[art.25](#), comma 1, un sostituto in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2; scaduto il termine il Responsabile Didattico sostituito riassumerà la funzione.
6. Le norme di cui al presente articolo si applicano alle sedi secondarie di autoscuola la cui attività sia stata avviata dopo la pubblicazione del D.L. 31/01/2007 n.7 (02/02/2007) e, in ogni caso, a tutte le autoscuole per le quali intervengono modifiche che comportino la presentazione di una nuova istanza tramite pec attraverso l'indirizzo ufficiale del Servizio Trasporti, Mobilità e Sicurezza Stradale della Provincia di Crotone, trasporti@pec.provincia.crotone.it. ai sensi dell'art.23, commi 2 e 3 del presente Regolamento
7. Le condizioni e i requisiti di cui ai commi 1 e 2, costituiscono norme per il regolare funzionamento dell'attività di autoscuola e il loro venir meno comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell'art.36, lett. a), del presente Regolamento.

Art. 7- I CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

1. Il riconoscimento dei CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA (di seguito indicati con l'acronimo **C.I.A.**) deve essere effettuato dalla Provincia del luogo ove ha sede il Centro stesso, come stabilito dal successivo [art. 20](#) del presente Regolamento; tale soggetto giuridico deve possedere i requisiti come disciplinati nei successivi articoli del Titolo II, del presente Regolamento.
2. Due o più autoscuole che intendono consorziarsi e costituire un C.I.A. ai sensi dell'art. 123, c. 7, del C.d.S, devono avviare l'attività tramite segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmessa per via telematica allo Sportello unico delle attività produttive istituito presso il comune territorialmente competente in ragione della sede stessa, indicando:c
 - a) la denominazione delle autoscuole aderenti;

- b) l'ubicazione dei locali, che, nel caso in cui il Centro effettui corsi sia teorici che pratici, dovranno possedere le caratteristiche di cui all'articolo 12;
 - c) i tipi di corsi impartiti;
 - d) i veicoli di cui il Centro dispone;
 - e) l'attrezzatura didattica utilizzata dal Centro per l'insegnamento teorico, secondo quanto previsto dall'art. 13 e 14, in funzione dei corsi impartiti;
 - f) le generalità del Responsabile del Centro, che dovrà possedere i requisiti personali e morali previsti dagli artt. 8 e 9;
 - g) le generalità degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida operanti presso il Centro.
3. Possono aderire al consorzio che ha costituito un C.I.A. le autoscuole che hanno sede nella medesima Provincia ove è ubicato il predetto Centro, fatta salva l'ipotesi di autoscuole aventi sede in Comuni appartenenti a province diverse, purché limitrofi al Comune in cui è ubicata la sede del centro stesso; in quest'ultimo caso la S.C.I.A. per il riconoscimento di cui al c. 2, va presentata alla Provincia in cui è ubicato il Centro, che provvederà a comunicare alle Province limitrofe quanto di competenza, tramite pec, attraverso l'indirizzo ufficiale del Servizio Trasporti, Mobilità e Sicurezza Stradale della Provincia di Crotone trasporti@pec.provincia.crotone.it.
 4. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un C.I.A., le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al Centro la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1, B96, BS, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, esclusa la formazione per la patente B. In tal caso le dotazioni complessive, personale e attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.
 5. Per i C.I.A. valgono, ove applicabili, le norme previste per la disciplina dell'attività di autoscuola nel presente Regolamento.
 6. Il Responsabile del C.I.A. deve aver assolto agli obblighi di formazione periodica nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa (D.M. 17/2011, così come modificato dal D.M. 34/2024).
 7. Al pari del titolare di autoscuola, il Responsabile del C.I.A. può svolgere altre attività lavorative e, in particolare, cumulare altri incarichi in qualità di docente (insegnante di teoria e/o istruttore di guida), anche presso autoscuole consorziate, purché venga garantito il regolare funzionamento dei corsi che le autoscuole demandano al Consorzio (tale circostanza va documentata mediante deposito di orari, nulla osta, etc).
 8. I locali sede del C.I.A. devono avere una configurazione autonoma e rispondere ai criteri di cui all'art.3 D.M. 317/1995, anche nel caso di espletamento dei soli corsi di guida. Non può essere utilizzata la sede di un'autoscuola come sede della C.I.A.
 9. È fatto comunque obbligo al C.I.A. e alle autoscuole aderenti allo stesso, di comunicare tempestivamente, comunque non oltre 7 giorni dall'avveramento del fatto, l'adesione o il recesso dal Consorzio di riferimento.
 10. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma comporta un'irregolarità definibile come **lieve** e la conseguente applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 50,00 a € 300,00. Si dovrà pertanto avviare un procedimento sanzionatorio come descritto nel successivo Titolo V del presente Regolamento ([art. 32](#) e ss.).

TITOLO II – REQUISITI NECESSARI PER AVVIARE E MANTENERE L'ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA E DI CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

CAPO I: I REQUISITI SOGGETTIVI

Art. 8 - I REQUISITI PERSONALI E MORALI

1. Il Titolare dell'impresa che intende svolgere l'attività di autoscuola, come definita dall'art.3 del presente Regolamento, deve avere la proprietà, la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio.
2. Il Titolare dell'autoscuola, come definito nel suesteso [art.5](#), comma 2, il Responsabile del C.I.A., nonché il Responsabile Didattico di ciascuna sede secondaria, possono ricoprire tale qualifica con riferimento a una **sola sede di autoscuola / C.I.A.**; inoltre, se svolge altra prestazione lavorativa, occorre verificarne, in concreto, la **compatibilità** con lo svolgimento dell'attività di autoscuola in base ai criteri di seguito indicati:
 - **un rapporto di lavoro subordinato** (con impresa pubblica o privata) - nelle varie tipologie ammesse dalla normativa: l'attività lavorativa deve avere le caratteristiche di **part-time**, nel limite del 50% dell'orario di lavoro oppure con un impegno lavorativo che non pregiudichi la possibilità di avviare un'attività imprenditoriale. L'Amministrazione acquisisce il relativo nulla osta del datore di lavoro;
 - **un lavoro autonomo**: il Titolare è tenuto alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il rispetto del limite massimo di orario di lavoro stabilito per le attività esercitate.
3. Per entrambe le ipotesi sopra illustrate (lavoro subordinato o autonomo) l'Ufficio acquisisce gli orari di apertura dell'Autoscuola confrontandoli con quelli di svolgimento dell'altra prestazione lavorativa dichiarata. È onere dell'interessato depositare presso il competente Ufficio della Provincia la documentazione attestante i tempi e le modalità di espletamento dell'attività di autoscuola, al fine di verificare lo svolgimento della "gestione diretta e personale" che il Titolare deve poter garantire.
4. Il **Titolare** dell'autoscuola, il **Responsabile** del C.I.A., nonché il **Responsabile Didattico** di ciascuna sede secondaria, devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:
 - aver compiuto i 21 anni;
 - avere conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore;
 - essere in possesso dell'attestato di abilitazione professionale di insegnante di teoria e di istruttore di guida, con esperienza di 24 mesi maturata negli ultimi 60 mesi, da comprovarsi attraverso la produzione di idonea documentazione. Tale esperienza può considerarsi maturata con lo svolgimento di una sola delle due funzioni, o di insegnante di teoria o di istruttore di guida nei termini sopra indicati; Non sono cumulabili i periodi di esercizio delle due diverse mansioni per il raggiungimento dei 2 anni di esperienza per lo stesso periodo.
 - risultare di buona condotta come definita dal successivo [art.9](#);
 - non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale, per tendenza ai sensi degli artt. 102, 103, 105 e 108 del Codice Penale;
 - non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione nei termini previsti dall'art.120, comma 1, del Decreto Legislativo n.285/1992;

- non essere oggetto di una specifica pronuncia da parte dell’Autorità giudiziaria o amministrativa che interdica, inabiliti, sospenda o renda comunque inidoneo il soggetto all’esercizio dell’attività di autoscuola;
 - inesistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dal “Codice Antimafia” D. Lgs. 06/09/2011, n.159, come s.m.i. e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi e dell’impresa che rappresenta;
5. Nel caso di società è necessario individuare, tra i soggetti con la carica di Legale Rappresentante, chi assumerà la funzione di Titolare ai sensi dell’[art.5](#) suesposto; analogamente nel caso di eventuale sede secondaria per quanto attiene il Responsabile Didattico.
 6. La mancanza anche di uno solo dei requisiti soggettivi come indicati nei commi precedenti comporta il venir meno delle condizioni essenziali per il regolare esercizio dell’attività di autoscuola o del C.I.A.e la revoca di cui al successivo [art.37](#) del presente Regolamento.

Art. 9 - LA BUONA CONDOTTA

1. Il Titolare di un’autoscuola (come definito dal precedente [art.5](#), c. 2), nonché il Responsabile Didattico dell’eventuale sede secondaria (come definito dal precedente [art.6](#)) e il Responsabile del C.I.A., devono risultare di buona condotta, ovvero tenere e aver tenuto un comportamento conforme a tutte quelle norme dirette a garantire un corretto e regolare funzionamento dell’autoscuola, al fine di garantire la peculiare finalità didattico-educativa della autoscuola.
2. Non soddisfa il requisito di buona condotta colui che abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne a pena detentiva, fatti salvi in ogni caso i provvedimenti riabilitativi.
3. Viene meno il requisito di buona condotta anche nelle ipotesi di accertati fatti o atti commessi dai soggetti di cui al primo comma, documentati da fonti “qualificate” derivanti dall’autorità di Pubblica Sicurezza ovvero dall’Autorità Giudiziaria, che, avendo diretta attinenza con l’attività della stessa autoscuola, ledano gli interessi pubblici sottostanti l’attività di autoscuola, anche in funzione di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, comprendendo la specifica esigenza alla formazione di maturi e consapevoli utenti della strada.
4. Si considera inoltre condanna, rilevante per il decadere della buona condotta, anche l’applicazione della pena su richiesta delle parti di cui al richiamato art.444 C.P.P.. Restano fermi gli effetti degli art.166 e 167 C.P. e 445 del C.P.P. e di ogni disposizione che comunque preveda l’estinzione del reato. Il requisito inoltre si intende riacquistato a seguito di riabilitazione concessa ai sensi dell’art.178 c.p., salvo non intervenga la revoca della sentenza di riabilitazione ai sensi dell’art.180 c.p., in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate, e per le ipotesi dei citati divieti previsti dal D.P.R. 309/1990 al termine della loro durata.

CAPO II: I REQUISITI OGGETTIVI

Art. 10 - LE CONDIZIONI OGGETTIVE

1. I requisiti e le condizioni oggettive che il Titolare come definito nel suddetto [art.5](#), c. 2, deve dimostrare di possedere per esercitare l’attività di autoscuola sono:
 - un’adeguata capacità finanziaria, secondo i criteri stabiliti nel successivo [art.11](#);
 - la proprietà o la disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede dell’autoscuola, secondo quanto stabilito nel successivo [art.12](#);
 - un’adeguata attrezzatura tecnica, di arredamento e di materiale didattico necessari per

- l'insegnamento teorico, secondo quanto previsto nei successivi artt. [13](#) e [14](#);
- la proprietà o la disponibilità giuridica, a titolo di leasing o di locazione senza conducente c.d. "noleggio a lungo termine" nelle forme dell'art.94, comma 4 bis, del C.d.S., dei veicoli adibiti alle esercitazioni di guida e agli esami e necessari all'esercizio dell'attività del tipo di autoscuola, veicoli da utilizzare secondo quanto previsto nell'[art.15](#);
 - disporre di personale abilitato alle funzioni di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida, conformemente agli artt. 16, 17 e 18 successivamente descritti.
2. La mancanza di uno o più requisiti oggettivi indicati nei commi precedenti comporta il venir meno delle condizioni essenziali per il regolare esercizio dell'attività di autoscuola e la revoca di cui al successivo art.37 del presente Regolamento.

Art. 11 - LA CAPACITÀ FINANZIARIA

1. Le persone fisiche o le persone giuridiche per avviare l'esercizio dell'attività di autoscuola, devono dimostrare di possedere un'adequata capacità finanziaria.
2. La capacità finanziaria può essere comprovata da uno dei seguenti documenti:
 - certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a € 51.645,69, rilasciato da un tecnico abilitato;
 - attestazione di affidamento, secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 al D.M. n.317 del 17/05/1995, relativa a un importo di € 25.822,84 rilasciata, nelle varie forme tecniche, da aziende o istituti di credito. e può essere effettuata anche frazionatamente da più istituti di credito o società finanziarie oppure da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50, autorizzate dalla Banca d'Italia al rilascio di capacità finanziarie
3. La capacità finanziaria deve essere posseduta dal Titolare nel caso di ditte individuali, dall'ente o dalla società nel caso di soggetti diversi. Nel caso in cui un'autoscuola disponga di più sedi operative, la capacità finanziaria è riferita a una sola sede.

Art. 12 - I LOCALI DELLE AUTOSCUOLE E DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

1. I locali dell'autoscuola e del C.I.A. (qualora ricorra il caso), devono comprendere almeno:
 - a) un'aula di superficie non inferiore a 25 m², dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Eventuali ulteriori aule possono avere anche una superficie minore;
 - b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a 10 m², attiguo all'aula e ubicato nella medesima sede con ingresso autonomo;
 - c) servizi igienici, conformi a quanto previsto dalla Legge n. 13 del 1989 e s.m., dimensionati in ragione della fruibilità e del numero di addetti/visitatori.
2. L'altezza minima di tali locali e gli ambienti di cui sopra devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola o il C.I.A.
3. Non sono tenute al rispetto delle suddette prescrizioni:
 - le autoscuole già autorizzate in data antecedente all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 17/05/1995, n.317, anche se negli stessi si svolge l'attività di consulenza di cui alla Legge 8 agosto 1991, n.264,
 - le autoscuole che subentrino nei locali di quelle già autorizzate in data antecedente all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 17/05/1995, n.317 a condizione che nei locali si svolga, senza interruzione, l'attività di autoscuola;
 - le autoscuole che trasferiscono la propria sede a causa di sfratto o di chiusura al traffico della strada ove sono situati i locali, oppure per sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva

esercitata anteriormente all'entrata in vigore del sopra citato Decreto Ministeriale.

Tali criteri, al contrario, si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo,

4. Ai sensi dell'art.1, comma 4 del D.M. 09/11/1992, qualora il Titolare dell'autoscuola sia in possesso anche dell'autorizzazione per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, i locali destinati alle due attività potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria per la ricezione del pubblico e il ricevimento degli incarichi, di almeno 20 m², se l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto dispone di un proprio archivio separato o, diversamente, di almeno 30 m².
5. La variazione dei locali come l'eventuale spostamento di sede deve essere comunicata alla Provincia, ai sensi dell'art.24 del presente Regolamento, per il conseguente accertamento di conformità alle norme regolamentari.

Art. 13 - ARREDAMENTO DIDATTICO

1. L'aula di insegnamento di un'autoscuola o di un C.I.A. (qualora ricorra il caso) deve essere dotata di:
 - a) una cattedra o un tavolo per l'insegnante;
 - b) una lavagna delle dimensioni minime di 1,10 x 0,80 m o, in alternativa, di una lavagna luminosa. Questa non è richiesta nel caso in cui le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali;
 - c) un numero massimo di posti a sedere utilizzabili dagli allievi, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio vigente nel comune ove ha sede l'autoscuola o il C.I.A.

In assenza di detta specifica, il numero massimo di allievi sarà determinato in 1,5 m² per allievo calcolato tenendo conto dei m² dell'aula al netto dell'arredamento.

Art. 14 - MATERIALE DIDATTICO

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico deve essere costituito da:
 - a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, orizzontale e luminosa;
 - b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
 - c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
 - d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
 - e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
 - f) pannelli, ovvero tavole, segnali relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
 - g) una serie di tavole raffiguranti descrizione dei principali organi del motore a combustione, in particolare gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli, nonché descrizione del motore a trazione elettrica;
 - h) un gruppo motore a scoppio e un gruppo motore diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici, le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
 - i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, motore elettrico, motore ibrido, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
 - j) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro

- sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la classificazione di detti veicoli;
- k) elementi frenanti, sia per il freno misto che per quello ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
2. Il materiale didattico di cui al comma precedente, può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal Titolare, o se del caso, dal Legale Rappresentante dell'autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.
 3. Analogamente si deve applicare la disposizione di cui al comma precedente all'ipotesi di un C.I.A. riconosciuto anche per lo svolgimento dei corsi teorici.
 4. Il materiale didattico deve essere integrato di nuova normativa anche in vista dell'evoluzione riguardante la mobilità sostenibile e dell'uso di vetture elettriche e/o ibride.

Art. 15 - IL PARCO VEICOLARE: VEICOLI UTILI PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE E GLI ESAMI DI GUIDA

1. Ai fini del presente Regolamento, per PARCO VEICOLARE si intende l'insieme dei veicoli in disponibilità giuridica dell'autoscuola o del C.I.A. e utilizzati per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche e degli esami di guida.
2. Fatto salvo quanto disposto all'art.3 del presente Regolamento, per le autoscuole cosiddette "di tipo B", le quali continuano la predetta attività dotate dei veicoli utili per le esercitazioni di guida e per gli esami per il conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2, A e B, la dotazione minima per le esercitazioni di guida e gli esami, di cui devono essere dotate le autoscuole, anche attraverso l'adesione a un consorzio che ha costituito un C.I.A., comprende i veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria **A1, A2, A, B1, B96, BS, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, e DE**, nonché almeno uno di quelli utili al conseguimento della patente di categoria **AM**, tutti conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa specifica in materia.
3. I veicoli in dotazione alle autoscuole o ai C.I.A. devono:
 - a) essere muniti di cambio di velocità manuale o automatico e, ad eccezione di quelli necessari per il conseguimento della patente di categoria **AM, A1, A2, A e B1**, di doppio comando relativo almeno alla frizione e al freno: tali dotazioni devono risultare dalla carta di circolazione;
 - b) avere copertura assicurativa a uso scuola guida, per quanto riguarda sia le esercitazioni di guida sia l'effettuazione degli esami, in conformità con le disposizioni vigenti in materia;
 - c) riportare sia anteriormente che posteriormente un contrassegno con la scritta "SCUOLA GUIDA" avente le caratteristiche previste dall'articolo 334, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992.
4. I veicoli di cui al suddetto comma devono essere immatricolati rispettivamente a nome del Titolare della ditta individuale ovvero della società che gestisce l'autoscuola ovvero del Consorzio che ha costituito il C.I.A.. È ammesso il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing, nonché della locazione senza conducente (c.d. "noleggio a lungo termine") tale che comporti l'annotazione sulla carta di circolazione del soggetto locatario, così come previsto dall'art.94, c. 4-bis, del C.d.S.
5. Possono essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un C.I.A. i veicoli utili per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento: della patente di categoria **B** con il codice UE armonizzato **96**, di cui all'art.116, c. 3, lett. f), terzo e quarto periodo, del C.d.S., nonché per il conseguimento delle patenti di

guida speciali e delle categorie B1, BE, C1, C1E, D1 e D1E. Tali veicoli possono essere messi a disposizione dall'allievo dell'autoscuola o del C.I.A., o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio.

6. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2, A, B, B con il codice UE armonizzato 96, di cui all'art.116, c. 3, lett. f), terzo e quarto periodo, del C.d.S., B1 e BE, nonché delle patenti di guida speciali quando sono in dotazione ad un'autoscuola o a un C.I.A., possono essere utilizzati per uso privato a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà e che i doppi comandi siano resi inoperanti. In tal caso sarà obbligatorio riportare sul libretto di circolazione sia l'uso privato del mezzo che la possibilità di rendere inoperanti i doppi comandi. L'utilizzo dei mezzi dell'autoscuola, ad uso privato o fuori dall'orario di lavoro, non è consentito agli allievi iscritti all'autoscuola.

Le disposizioni riportate al presente comma costituiscono norme per il regolare funzionamento dell'attività di autoscuola e di C.I.A., la cui violazione comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell'art.36 del presente Regolamento;

7. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C, CE, D e DE, attrezzati conformemente alle disposizioni emanate dal Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.203, c. 2, lett. ii), del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, oltre che *a uso esclusivo di autoscuola*, sono considerati a *uso speciale* ai sensi dell'art.54, c. 1, lett. g), del C.d.S..

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C1, C1E, D1 e D1E, quando sono in dotazione a un'autoscuola o a un C.I.A..

8. I veicoli di cui ai precedenti commi 6 e 7 possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede d'esame, nonché per ogni incombenza connessa all'esercizio dell'attività di autoscuola o del C.I.A..
9. Non è ammessa la comproprietà o la dotazione a titolo di leasing o locazione senza conducente ai sensi dell'art.94, c. 4-bis, del C.d.S., dei veicoli tra due o più Titolari di autoscuola o tra due o più Consorzi di cui all'art.123, c. 7, secondo periodo, del predetto Codice. I veicoli in dotazione, ai sensi del suddetto comma 4, al medesimo Titolare di autoscuola possono essere utilizzati presso tutte le sedi dell'autoscuola operanti in un'unica Provincia, ferma restando la dotazione minima per ciascuna di tali sedi di almeno un veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B.
10. I veicoli in dotazione a un consorzio possono essere utilizzati presso tutti i C.I.A. costituiti dal medesimo Consorzio nell'ambito della stessa Provincia.
11. In caso di documentato guasto dell'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente, l'autoscuola o il C.I.A. possono utilizzare, anche per gli esami, un veicolo conferito in disponibilità da un'altra autoscuola o da un C.I.A., per un periodo non superiore a trenta giorni.

La sostituzione deve essere preventivamente comunicata alla Provincia che ne verifica la regolarità e rilascia idoneo provvedimento il cui termine può essere prorogato sulla base di motivate e documentate esigenze solamente per ulteriori trenta giorni, superati i quali sarà necessario provvedere alla sospensione temporanea dell'autoscuola.

12. L'inserimento dei veicoli nel parco veicolare di un'autoscuola o di un C.I.A., ovvero la loro successiva dismissione, devono essere segnalati alla Provincia territorialmente competente entro **otto giorni** lavorativi decorrenti dalla data di stipula del negozio giuridico dal quale gli stessi derivano ovvero sono stati ceduti.

In ogni caso la decorrenza del suddetto termine si intende dal momento in cui il veicolo può

essere utilizzato dall'autoscuola o dal C.I.A. per le esercitazioni e gli esami, ovvero dal momento dell'installazione dei doppi comandi (come documentato dalla carta di circolazione dello stesso veicolo).

13. Qualora, a seguito della dismissione di un veicolo, lo stesso sia ceduto a un soggetto diverso da un Titolare di autoscuola o di un consorzio, il cedente richiede il duplicato del documento rilasciato per circolazione ai sensi dell'art.78 del C.d.S., a seguito dell'eliminazione dei doppi comandi.
14. La mancata comunicazione dell'inserimento o della dismissione di un veicolo nel o dal parco veicolare di un'autoscuola o di un C.I.A., ovvero il mancato rispetto del termine definito nel precedente comma 12, comporta un'irregolarità nell'esercizio dell'attività di autoscuola definibile come **lieve** e la conseguente applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 500,00 a € 1.500,00. Si dovrà pertanto avviare un procedimento sanzionatorio come descritto nel successivo Titolo V del presente Regolamento (art.32 e ss.).
15. Per i veicoli in dotazione, le autoscuole e i C.I.A. devono ottemperare alle disposizioni che attengono alla copertura assicurativa, con la specificazione a uso *scuola guida*, di cui all'art.193 del C.d.S., durante le esercitazioni di guida e l'effettuazione degli esami, nonché provvedere alla regolare revisione periodica di tutti i mezzi rientranti nel parco veicolare (di cui all'art.80 del C.d.S.).

Tali aggiornamenti, una volta effettuati, devono essere trasmessi in copia, via pec, alla Provincia territorialmente competente entro otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione della polizza assicurativa e/o della revisione del mezzo. Il mancato rispetto del termine, comporta un'irregolarità nell'esercizio dell'attività di autoscuola definibile come **lieve** e la conseguente applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 500,00 a € 1.500,00. Al riguardo si rappresenta che, sulla base della circolare del 31.10.2023 della Direzione generale per la Motorizzazione che modifica le disposizioni della precedente nota del 05.06.2014, stante l'attuale vigente normativa nazionale di settore con riferimento a tutti i veicoli indistintamente, è prevista l'obbligatorietà dell'assicurazione (art. 193 (1), comma 1, del C.d.S.) e della revisione periodica (art. 80 (2) del C.d.S.) soltanto nel caso in cui il veicolo sia posto in circolazione in aree pubbliche. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, quindi, si esprime il parere che non sussista obbligo di assicurazione e revisione per i veicoli in dotazione delle autoscuole non circolanti e posti in aree private. A tal proposito andrà comunicato, via pec, alla Provincia territorialmente competente entro otto giorni lavorativi decorrenti dal fermo del mezzo, inteso dal termine di scadenza della polizza assicurativa e/o del termine di scadenza della revisione, il luogo ove sono parcheggiati i mezzi in aree private. Il mancato rispetto del termine, comporta un'irregolarità nell'esercizio dell'attività di autoscuola definibile come **lieve** e la conseguente applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 500,00 a € 1.500,00.

16. Qualora si accerti che un veicolo, adibito a esami o esercitazioni pratiche, facente parte del parco veicolare di un'autoscuola o di C.I.A., sia carente della copertura assicurativa e/o della revisione periodica, in difformità a quanto previsto nel comma precedente, si delinea un'irregolarità nell'esercizio dell'attività di autoscuola, definibile come **media** e la conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 1.500,00 a € 3.000,00. Si dovrà pertanto avviare il procedimento amministrativo come descritto nel successivo Titolo V del presente Regolamento (art.32 e ss.).
17. Se un'autoscuola o C.I.A. sono provvisti di spazi dichiarati idonei dal Dipartimento per i Trasporti la Navigazione gli Affari Generali e Personale, le prove di capacità e di comportamento per il conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2 e A possono essere sostenute presso tali spazi da:

- a) allievi rispettivamente dell'autoscuola e/o delle autoscuole consorziate;
 - b) altri candidati, eventualmente anche iscritti presso altre autoscuole, consorziate o non consorziate, qualora l'autoscuola o il C.I.A. ne consentano la disponibilità.
18. I suddetti veicoli del parco veicolare possono essere utilizzati presso autoscuole facenti capo a un unico Titolare di attività di autoscuola, purché sia rispettato, per ciascuna, la dotazione minima prevista dalle norme vigenti. Per i motocicli e i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.
19. I veicoli inseriti nel parco veicolare dovranno riportare un contrassegno con la scritta "SCUOLA GUIDA" avente le caratteristiche previste dall'art.334 del D.P.R. n.495/1992.
20. Per l'effettuazione delle esercitazioni e degli esami di guida non potranno essere utilizzati veicoli non presenti nel parco veicolare dell'autoscuola, salvo le eccezioni sopra riportate.
21. Le violazioni ai suddetti commi, salvo le specifiche sanzioni previste nei precedenti disposti, costituiscono irregolarità definibili come *lievi* e pertanto l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 500,00 a € 1.500,00. Si dovrà pertanto avviare un procedimento sanzionatorio come descritto nel successivo Titolo V del presente Regolamento (art.32 e ss.)

Art. 16 - IL PERSONALE DOCENTE: INSEGNANTI DI TEORIA E ISTRUTTORI DI GUIDA

1. Il personale docente dell'autoscuola è costituito da soggetti abilitati come insegnanti di teoria di autoscuole oppure come istruttori di guida di autoscuole;
2. L'abilitazione all'espletamento della mansione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida è comprovata da apposito attestato, ottenuto a seguito del superamento del relativo esame e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26/01/2011, n.17, così come modificato dal D.M. 34/2024.
3. Per ciascuna sede, l'autoscuola deve avere in organico almeno un insegnante di teoria e un istruttore di guida entrambi abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal Titolare dell'autoscuola ovvero dal Responsabile Didattico di cui all'art.6 del presente Regolamento.
4. Presso il C.I.A. riconosciuto per la formazione teorica dei conducenti, deve essere in organico almeno un insegnante di teoria abilitato; qualora sia stato riconosciuto per la formazione pratica, deve essere in organico almeno un istruttore di guida abilitato; qualora sia stato riconosciuto per entrambe le formazioni, devono essere in organico almeno un insegnante di teoria e un istruttore di guida abilitati, ovvero un soggetto Titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal Responsabile del C.I.A.; è consentito altresì al Centro stesso di avvalersi del personale docente delle autoscuole che lo hanno costituito previa comunicazione alla Provincia e rilascio di tesserino, è inoltre consentito al personale docente dipendente del C.I.A. di svolgere attività didattica presso le autoscuole che hanno costituito il C.I.A. a seguito di idoneo tesserino di cui al successivo articolo 18.
5. L'autoscuola o il C.I.A. deve disporre, inoltre, di almeno un altro istruttore di guida, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno solare. Da tale computo vanno esclusi gli allievi demandati al Centro, i candidati ai C.A.P. di tipo KB, i candidati al C.F.P., i candidati alla C.Q.C. e i candidati alla revisione della patente.
6. Qualora l'autoscuola resti sprovvista dell'unico insegnante di teoria o istruttore di guida inseriti nel suo organico, il Titolare, al fine di assicurare il regolare funzionamento della stessa, può utilizzare, quale supplente temporaneo e per un periodo non superiore a sei mesi, un insegnante di teoria o un istruttore di guida, regolarmente abilitato, di altra autoscuola o

Centro, con obbligo di chiederne autorizzazione alla Provincia di Crotone. Il predetto termine può essere prorogato anche più di una volta e comunque per non oltre diciotto mesi per motivate e documentate esigenze, qualora trattasi, del responsabile didattico di cui all'art. 123, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o del Centro di Istruzione Automobilistica nominando un sostituto in possesso dei requisiti soggettivi di cui al Titolo II, Capo I, del presente Regolamento. La mancata comunicazione dell'assenza del responsabile didattico senza la nomina di un sostituto e/o l'autorizzazione della Provincia, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'attività di autoscuola ai sensi dell'art.37 del presente Regolamento.

7. L'autoscuola può impiegare i soggetti di cui al comma 4, regolarmente abilitati, mediante uno dei seguenti rapporti di lavoro, a tempo parziale o a tempo pieno: dipendente a tempo determinato o indeterminato, collaboratore in impresa familiare, lavoratore autonomo, o altro contratto stipulato secondo la normativa vigente.
Si ritiene in ogni caso valido ogni contratto lavorativo previsto e disciplinato dalla normativa vigente in materia purché compatibile con l'attività professionalmente svolta di insegnante di teoria e istruttore di guida e fermo restando, nei casi concreti, il rispetto dei requisiti normativi stabiliti per ciascun tipo negoziale.
Possono altresì svolgere l'attività di insegnamento e/o di istruzione i Titolari o i soci o gli amministratori in possesso dell'abilitazione professionale di insegnante o istruttore di scuola guida.
8. L'insegnante di teoria o l'istruttore di guida che intenda prestare la propria attività, in via secondaria, presso un'autoscuola e abbia in corso un rapporto di lavoro dipendente con un soggetto diverso da quello per il quale intende prestare la propria attività, deve preliminarmente acquisire nulla osta del datore di lavoro primario.
9. Il personale didattico può prestare la propria attività presso ciascuna autoscuola che faccia capo a un unico Titolare o società purché operanti in un'unica Provincia.
10. Gli istruttori di guida abilitati e autorizzati che hanno superato il limite di età di sessantotto anni, di cui all'art.115, c. 2, lett. a), del C.d.S., possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purché mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari, purché la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20 t.
11. Qualora, a seguito di un provvedimento emesso dall'Autorità competente, all'insegnante di teoria e/o all'istruttore di guida venga sospesa, ritirata, declassata o comunque perda efficacia la patente di guida, l'interessato deve informare immediatamente il Titolare dell'autoscuola o il Responsabile del C.I.A. presso i quali presta la propria attività; questi ultimi, entro 2 giorni lavorativi, dovranno darne comunicazione alla Provincia.
12. Nei casi di cui al comma precedente, il Dirigente emette atto di immediata diffida al personale didattico interessato dall'esercitare l'attività di insegnante di teoria e/o istruttore di guida per tutto il tempo in cui permarrà l'inidoneità alla professione.
13. Le disposizioni sopra riportate costituiscono norme per il regolare funzionamento dell'attività di autoscuola e di C.I.A., la cui violazione comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento, qualora l'organico degli insegnanti di teoria non soddisfi il requisito minimo per l'insegnamento nell'autoscuola o nel C.I.A.. Mentre si procederà, in ogni caso all'applicazione della sanzione pecuniaria che varia da € 1.500,00 a € 3.000,00, essendo l'irregolarità qualificabile come **media**. Inoltre si dovrà pertanto avviare il procedimento amministrativo come descritto nel successivo Titolo V del presente Regolamento (art.32 e ss.).
14. Chiunque insegna teoria in un'autoscuola o in un C.I.A. o istruisce alla guida su veicoli

dell'autoscuola o del C.I.A., senza essere a ciò abilitato, in violazione di quanto disposto dall'art.123, comma 12, del D.Lgs. 285/1992, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 169,00 a € 679,00.

15. Il Dirigente, nel caso di cui al precedente comma, emetterà a carico dell'autoscuola o del C.I.A, la sospensione dell'attività, di cui all'art. 36 di seguito definito, l'atto di diffida a non ripetere l'illegittimità intimata, oltre alla doverosa denuncia di tutti i soggetti coinvolti all'Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione.

Le disposizioni sopra riportate costituiscono norme per il regolare funzionamento dell'attività di autoscuola e di C.I.A., la cui violazione comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento e un'irregolarità che si ravvisa di tipo **grave** e pertanto si dovrà applicare a carico della stessa autoscuola o C.I.A., oltre alla sospensione, anche la sanzione pecuniaria da € 3.000,00 a € 5.000,00 previo avvio del relativo procedimento amministrativo di cui al Titolo V del presente Regolamento (art.32 e ss.).

Art. 17 - LA FORMAZIONE PERIODICA PER GLI INSEGNANTI E GLI ISTRUTTORI DI GUIDA

1. L'insegnante e l'istruttore abilitato ha l'obbligo di frequentare un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso il soggetto erogatore, entro i due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione. L'obbligo di formazione periodica si applica anche agli istruttori abilitati prima del 25 marzo 2011. La formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale, a decorrere dalla data di conseguimento dell'abilitazione o per le abilitazioni conseguite prima del 25 marzo 2011 a decorrere da tale data. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al terzo periodo. In tal caso la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino all'avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza.
2. L'insegnante di teoria e/o l'istruttore di guida che non risulti in regola con gli obblighi di formazione periodica, non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica né può farne più parte, prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.
3. Le autoscuole e i C.I.A., ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, non possono svolgere i corsi di formazione periodica per insegnanti di teoria e/o istruttori di guida che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
4. La frequenza del corso di formazione periodica, sia di insegnante di teoria sia di istruttore di guida, è annotata sull'attestato di abilitazione dal competente ufficio provinciale. A tal proposito andrà trasmesso alla Provincia territorialmente competente, entro dieci giorni lavorativi dal termine del corso di aggiornamento, l'attestato di frequenza. Il mancato rispetto del termine, comporta un'irregolarità nell'esercizio dell'attività di autoscuola definibile come **lieve** e la conseguente applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 500,00 a € 1.500,00.
5. Nell'ipotesi in cui un soggetto sia titolare tanto dell'abilitazione di insegnante di teoria quanto di quella di istruttore di guida perché conseguita a seguito dell'estensione dell'abilitazione, ai sensi dell'art.10 del Decreto Ministeriale n.17/2011 e modificato dal D.M. 34/2024, ovvero sia in ogni caso Titolare di una o di entrambe le citate abilitazioni, ai sensi della previgente normativa del Decreto Ministeriale n.17/2011 e modificato dal D.M. 34/2024, ottempera all'obbligo di formazione periodica per entrambe le abilitazioni frequentando uno solo tra i corsi di cui ai commi 1 del presente articolo.
6. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta, oltre alla sospensione

dell'abilitazione, una irregolarità nell'espletamento dell'attività di autoscuola qualificabile come *lieve* e la conseguente applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 500,00 a € 1.500,00 secondo il procedimento di cui al Titolo V del presente Regolamento (art.32 e ss.).

Art.18 - RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DIDATTICO, TESSERE DI RICONOSCIMENTO

1. L'autoscuola può impiegare il personale docente, regolarmente abilitato, mediante uno dei seguenti rapporti di lavoro, a tempo parziale o a tempo pieno:
 - dipendente, con contratto a tempo indeterminato o determinato;
 - collaboratore in impresa familiare;
 - lavoratore autonomo, anche occasionale.
2. L'inserimento di personale didattico nell'organico di una autoscuola deve essere autorizzato dalla Provincia, che rilascia apposito tesserino di riconoscimento. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della collegata tessera, il Titolare o il Legale Rappresentante dell'autoscuola che detiene i rapporti con l'Ente Provincia deve presentare istanza in carta legale indirizzata alla Provincia di Crotone, allegando:
 - a) originale del relativo titolo di abilitazione alle funzioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida (che verrà mantenuto presso la Provincia di Crotone);
 - b) attestato di formazione periodica (qualora l'attestato non sia stato aggiornato ai sensi dell'art.17, comma 7, del presente Regolamento);
 - c) copia della patente di guida del soggetto da impiegare;
 - d) documento di riconoscimento;
 - e) documentazione idonea ad attestare il rapporto di lavoro con l'autoscuola;
 - f) versamento dei diritti di segreteria, secondo quanto previsto dalla Provincia di Crotone con Provvedimento annuale;
 - g) eventuale nulla osta di cui al precedente articolo 16 comma 9 (qualora ricorra il caso).
Il periodo di impiego quale insegnante di teoria e/o di istruttore di guida decorre dalla data di rilascio del tesserino di riconoscimento e cessa il giorno della scadenza del rapporto di lavoro indicata nella documentazione di cui al precedente punto e).
 - h) qualora il rapporto di lavoro sia di natura occasionale, la validità del tesserino è vincolato al permanere del rapporto di lavoro come specificato nel punto g).
3. Nel corso dell'attività di autoscuola e comunque ai fini del rilascio della tessera di riconoscimento di cui al precedente comma, sarà verificato il mantenimento della patente di guida e dell'abilitazione professionale, nonché dell'eventuale nulla osta del datore di lavoro nel caso di dipendenti di soggetti pubblici o privati diversi dalla autoscuola.
4. L'ufficio preposto rilascerà il tesserino di riconoscimento al fine di certificare l'inserimento dell'insegnante di teoria e/o istruttore di guida nell'organico del personale dell'autoscuola o del C.I.A.. Il tesserino di riconoscimento ha una data di scadenza che coincide con la data di scadenza dell'attestato di partecipazione al corso di aggiornamento biennale.
5. Il tesserino rilasciato ai dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato dell'autoscuola avrà una durata di 2 anni dal rilascio mantenendo i requisiti prescritti dalla legge. Alla scadenza dovrà essere formulata richiesta di un nuovo rilascio e documentato il possesso dei requisiti prescritti;
6. In caso di richiesta incompleta, non sarà rilasciato il tesserino di riconoscimento e sarà concesso il termine di 10 giorni per il perfezionamento della stessa, diversamente, si provvederà all'archiviazione del procedimento.
7. Qualora non si provveda al ritiro del tesserino, entro il termine di 30 giorni dalla sua

predisposizione, si procederà al suo annullamento per manifesta mancanza di interesse.

8. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del personale didattico, il Titolare, o in subordine il docente interessato, è tenuto a darne comunicazione alla Provincia entro il termine di trenta giorni, restituendo contestualmente il tesserino di riconoscimento e facendo apporre sui certificati di idoneità, l'avvenuta cessazione della mansione.
9. La violazione del precedente comma 8, costituisce una irregolarità qualificabile come *lieve* e la conseguente applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 500,00 a € 1.500,00. Si dovrà pertanto avviare il procedimento sanzionatorio di cui al Titolo V del presente Regolamento (art.32 e ss.).

TITOLO III – L’AVVIO E LA GESTIONE DELL’AUTOSCUOLA E DEL C.I.A.

Art. 19 - LA SEGNALAZIONE CERTIFICATO DI INIZIO ATTIVITÀ

1. Le persone fisiche e giuridiche, le società, gli enti preposti che intendono esercitare l’attività di autoscuola nella Provincia di Crotona, devono presentare la relativa istanza di “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” ai sensi dell’art. 19-bis, comma 3, della Legge 07.08.1990 n. 241, trasmessa per via telematica allo sportello unico delle attività produttive istituito presso il Comune territorialmente competente in ragione della sede dell’autoscuola stessa. Il titolare dell’autoscuola al momento della presentazione della SCIA dovrà presentare nulla osta rilasciato dalla Motorizzazione Civile di Crotona che i veicoli sono idonei all’omologazione come mezzo ad uso Scuola Guida.
2. L’istanza dovrà necessariamente essere inoltrata completa delle autocertificazioni e della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al Titolo II, del presente Regolamento.
3. L’istanza dovrà necessariamente essere presentata con allegata la ricevuta del pagamento di Euro 100 (cento) effettuato tramite il sito www.provincia.crotona.it alla sezione Pago PA, con causale: “spese di vigilanza e mantenimento rapporti tra l’ente e l’autoscuola e/o C.I.A
4. Per gli anni successivi al primo il versamento con causale: “spese di vigilanza e mantenimento rapporti tra l’ente e l’autoscuola e/o C.I.A deve essere effettuato entro il 31 gennaio, di ogni anno con le medesime modalità di cui al comma precedente.
5. L’istanza dovrà essere presentata anche nell’ipotesi di apertura di una sede secondaria da parte del Titolare di un’autoscuola, presentando la relativa istanza di “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” ai sensi dell’art. 19-bis, comma 3, della Legge 07.08.1990 n. 241, trasmessa per via telematica allo sportello unico delle attività produttive istituito presso il Comune territorialmente competente in ragione della sede dell’autoscuola stessa. Per ciascuna sede secondaria deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti oggettivi per la sede principale, fatta eccezione della capacità finanziaria di cui al precedente art.11, requisito sufficiente per la prima sede.
6. La Provincia di Crotona provvederà alla verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti al Titolo II del presente Regolamento emanando un atto formale nel termine di sessanta giorni, salvo che per inderogabili disposizioni di legge e alcuni controlli richiedano periodi maggiori:
 - a) qualora la stessa abbia fornito esito positivo, la Provincia di Crotona assentirà all’inizio dell’attività;
 - b) qualora la stessa abbia fornito esito negativo, la Provincia di Crotona comunicherà le motivazioni che impediscono l’inizio dell’esercizio dell’attività, fissando un termine non superiore ai 30 giorni per la regolarizzazione dell’istanza.
Qualora tale regolarizzazione non fosse possibile, l’Ufficio provvederà a rigettare l’istanza presentata e a sanzionare, se necessario, chi si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci o errate, procedendo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
7. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, lettera b), una nuova istanza potrà essere presentata successivamente alla rimozione o al superamento dei motivi ostativi rappresentati dalla Provincia.
8. In ogni caso, l’Ufficio provvederà a effettuare gli accertamenti diretti a verificare il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati oltre alla regolarità della documentazione allegata.

Art. 20 - RICONOSCIMENTO DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

1. Il Legale Rappresentante del Consorzio che ha costituito il C.I.A., di cui all'art.7, al fine di ottenere il riconoscimento da parte della Provincia territorialmente competente, deve presentare istanza di "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" ai sensi dell'art. 19-bis, comma 3, della Legge 07.08.1990 n. 241, trasmessa per via telematica allo sportello unico delle attività produttive istituito presso il Comune territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola stessa. Il CIA potrà iniziare l'attività solo dopo avere acquisito la comunicazione del Servizio Trasporti, Mobilità e Sicurezza Stradale della Provincia di Crotone che attesti la regolarità della richiesta di avvio dell'attività. Nell' istanza oltre a quanto previsto nel successivo art.21, deve essere precisato:
 - a) la denominazione delle autoscuole aderenti al C.I.A. e le generalità dei rispettivi titolari e/o legali rappresentanti/amministratori;
 - b) l'ubicazione della sede del C.I.A., che deve essere situata in uno dei Comuni in cui ha sede una delle autoscuole consorziate;
 - c) le generalità del Responsabile del C.I.A., che deve essere in possesso dei requisiti morali e personali di cui al Titolo II, Capo I, del presente Regolamento;
 - d) il tipo di corsi di formazione da svolgere;
 - e) la conformità dei locali ove si intende svolgere l'attività nel caso in cui il C.I.A. effettui i corsi teorici e/o pratici, ai sensi dell'art.12 del presente Regolamento.
Qualora al C.I.A. sia stata demandata esclusivamente la formazione pratica, i locali dello stesso non sono soggetti ai requisiti di cui all'art.12, fermo restando che la gestione dell'attività deve essere effettuata presso la sede dichiarata.
 - f) le generalità degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida dei quali il C.I.A. si avvale per l'espletamento della formazione teorica e pratica che le autoscuole hanno conferito allo stesso; qualora siano stati conferiti esclusivamente corsi di formazione teorica o di formazione pratica, sono indicate le generalità rispettivamente dei soli insegnanti di teoria o dei soli istruttori di guida specificando, per questi ultimi, che sono titolari di abilitazione adeguata alla tipologia di corsi conferiti;
 - g) l'arredamento e il materiale didattico per l'insegnamento teorico;
 - h) i veicoli di cui il C.I.A. dispone e utili per espletare l'attività dei corsi denunciati.
2. Qualora al C.I.A. siano state demandate solo alcune tipologie di corsi di formazione, teorici o pratici, dei conducenti, la dichiarazione relativa al materiale per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida, è resa solo con riferimento alla dotazione prescritta per l'espletamento della relativa attività.
3. Ogni variazione degli elementi definiti nei commi precedenti, deve essere comunicata tempestivamente alla Provincia tramite PEC, attraverso l'indirizzo ufficiale del Servizio Trasporti, Mobilità e Sicurezza Stradale della Provincia di Crotone trasporti@pec.provincia.crotone.it e comunque non oltre 7 giorni dall'avveramento del fatto, dal Legale Rappresentante del Consorzio che ha costituito il C.I.A..
4. Al C.I.A. confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole consorziate aderenti al Centro stesso. A tal fine è redatto apposito Registro secondo il modello di cui all'Allegato 9 del D.M. n.317/1995. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al C.I.A. in quanto al Centro confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al Centro stesso.
5. La violazione del precedente comma 3, costituisce una irregolarità qualificabile come *lieve* e la conseguente applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 500,00 a € 1.500,00. Si dovrà pertanto avviare i procedimenti sanzionatori di cui al Titolo V del

presente Regolamento (art.32 e ss).

Art. 21 - DICHIARAZIONI E ALLEGATI DELL'ISTANZA PER L'AVVIO DELLA NUOVA ATTIVITÀ.

1. Il Titolare (di cui all'art.5, c. 2, del presente Regolamento), che intende iniziare l'attività per l'esercizio di autoscuola, o il Legale Rappresentante del Consorzio che ha costituito il C.I.A. (di cui all'art.20, c. 1, del presente Regolamento) che intende ottenere il riconoscimento del C.I.A., deve presentare la specifica Istanza.
2. A dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al Titolo II, del presente Regolamento, è necessario che uno dei soggetti di cui al primo comma dichiari e/o produca quanto di seguito esposto:
 - a) di essere Legale Rappresentante di una persona giuridica (riconosciuta o non riconosciuta) allegando copia dell'atto costitutivo e dello statuto ovvero di essere Titolare di una ditta individuale;
 - b) dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante i **requisiti soggettivi (personali e morali)** di cui all'art.8, c. 4, del presente Regolamento;
 - c) dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il requisito della **buona condotta** di cui all'art.9, del presente Regolamento;
 - d) Attestato di abilitazione di insegnante di teoria e di istruttore di guida, in originale, in capo al Titolare o al Legale Rappresentante o al Responsabile del C.I.A..
 - e) copia delle fatture o delle buste paga e/o documenti analoghi riferiti almeno a ciascun trimestre del biennio considerato utile al fine dell'attestazione dell'esperienza lavorativa biennale di insegnante di teoria o di istruttore di guida, maturata negli ultimi cinque anni. In assenza di precise disposizioni sulla consistenza quantitativa del requisito e in considerazione della varietà di forme giuridiche che può assumere la collaborazione con un'autoscuola (es. prestazioni occasionali compensate con buoni lavoro, ecc.), l'esperienza di riferimento è ritenuta comprovata se saranno dimostrate i 2/5 delle giornate lavorative disponibili in 5 anni, per cui è possibile considerarsi in possesso dell'esperienza biennale dimostrando di aver insegnato teoria o istruito alla guida in almeno 500 giorni degli ultimi 1.250 giorni lavorativi.
 - f) l'attestazione relativa al possesso della capacità finanziaria rilasciata all'autoscuola, nei termini previsti dall'art.11 del presente Regolamento;
 - g) la documentazione attestante la proprietà (atto notarile) o la disponibilità giuridica (contratto di locazione, di comodato ecc., regolarmente registrati) dei locali di cui all'art.12 del presente Regolamento;
 - h) la planimetria dei locali, in scala 1:100, contenente i riferimenti catastali, in cui siano specificate superfici, caratteristiche e destinazione d'uso di ciascun vano;
 - i) la dichiarazione resa dal Titolare e redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'agibilità dei locali con destinazione d'uso compatibile con l'attività di autoscuola quando si tratta di edifici recenti (ossia quelli costruiti successivamente al 30/06/2003) o per quelli esistenti a tale data per i quali siano stati eseguiti talune tipologie di interventi edilizi (le ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali ovvero gli interventi sugli edifici esistenti alla data sopra indicata che possano influire sulle condizioni di igiene e sicurezza), in conformità alla normativa edilizia vigente (art.24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia");
 - j) la dichiarazione sostitutiva di certificazione della destinazione d'uso dei locali, resa da un professionista iscritto all'albo, in mancanza di certificazione di agibilità dell'immobile di cui alla lettera i), al fine di dichiararne la conformità alle norme edilizie specifiche,

compatibili con le prescrizioni derivanti dall'attività di autoscuola, a conferma di "un'agibilità sostanziale" degli stessi locali;

- k) la copia della patente di guida posseduta dal Titolare dell'autoscuola o del Responsabile del C.I.A.;
- l) le copie dei documenti di circolazione dei veicoli da inserire nel *parco veicolare* dell'autoscuola o del C.I.A., di cui all'art.15 del presente Regolamento e delle relative polizze di copertura assicurativa in cui sia precisato l'uso di *scuola guida*;
- m) il versamento dei diritti di segreteria secondo quanto previsto con Provvedimento annuale dalla Provincia di Crotone.

Art. 22 - ATTI CONSEGUENTI ALL'INIZIO ATTIVITÀ

1. A seguito dell'inizio dell'attività di autoscuola e di C.I.A., è prevista la verifica da parte dell'Ufficio del permanere dei requisiti prescritti. Sarà pertanto necessario, nell'occasione, presentare la documentazione comprovante i requisiti soggettivi e oggettivi in capo all'autoscuola e al C.I.A., previa richiesta dello stesso Ufficio.

Art. 23 - OBBLIGHI DI UNA NUOVA S.C.I.A.

1. Sono soggette a presentazione di una nuova Istanza le seguenti fattispecie:
 - a) ogni mutamento che comporti la sostituzione del Titolare o del Legale Rappresentante, quali unici soggetti che, in quanto in possesso dei requisiti personali e morali di cui al comma 1 dell'articolo 5, consentono l'esercizio dell'attività di autoscuola.
Vengono considerate variazioni sostanziali delle titolarità dell'autoscuola, la trasformazione societaria per variazione della forma giuridica dell'impresa, il conferimento di ditta individuale o società autorizzata all'attività in altra società di persone o capitali. L'impresa interessata deve comprovare tutti i requisiti vigenti, riguardanti le tipologie di insegnamento da svolgere, i requisiti del Titolare/Legale Rappresentante, l'obbligatorietà del Responsabile Didattico per ciascuna ulteriore sede di attività;
 - b) trasferimento del complesso aziendale a titolo universale (successione ereditaria) o a titolo particolare (es. cessione di azienda o ramo d'azienda, donazione, fusione, ecc.): l'avente causa (acquirente), è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti;
Nelle ipotesi di trasferimento d'azienda il soggetto interessato deve adeguarsi ai requisiti previsti dalla normativa vigente al momento di presentazione dell'Istanza, come negli altri casi di variazioni sostanziali della titolarità dell'autoscuola, come la trasformazione societaria per variazione della forma giuridica dell'impresa, il conferimento di ditta individuale o società autorizzata all'attività in altra società di persone o capitali. Si dovranno comprovare tutti i requisiti oggi vigenti, riguardanti le tipologie di insegnamento da svolgere, i requisiti del titolare/legale rappresentante, l'obbligatorietà del responsabile didattico per ciascuna ulteriore sede di attività.
 - c) apertura di sedi secondarie.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettere a) e b), il cessionario deve allegare all'istanza copia dell'atto di trasferimento del complesso aziendale; non è obbligatorio allegare la planimetria quotata dei locali qualora non vi sia un contestuale trasferimento di sede.
3. Nel caso di cui al comma 1 lett. c), il soggetto di cui all'art.5, comma 2, non dovrà dimostrare un'ulteriore capacità finanziaria, ma dovrà nominare un Responsabile Didattico di cui

all'art.6.

4. Chi prosegue l'attività nei casi individuati al comma 1 senza previa presentazione di una nuova istanza esercita abusivamente l'attività ai sensi e con gli effetti di cui all'art.38. Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1, l'esercizio abusivo si intende riferito alla sede secondaria in questione.
5. È da intendersi quale avvio di nuova attività, soggetto alla medesima istanza per avvio di nuova autoscuola, anche il trasferimento di un'autoscuola già operante in altra provincia, la quale dovrà pertanto dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa attualmente vigente.
6. La mancata presentazione dell'istanza di variazione della titolarità e il conseguente esercizio dell'attività di autoscuola o di C.I.A. in merito alle ipotesi sopra elencate, comporta un esercizio irregolare dell'attività, qualificabile come **grave** e la conseguente applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 3.000,00 a € 5.000,00. Si dovrà pertanto avviare il procedimento sanzionatorio di cui al successivo Titolo V del presente Regolamento (art.32 e ss).

Art. 24 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Oltre alle fattispecie espressamente previste dall'articolo precedente, comportanti la presentazione di una nuova istanza è fatto obbligo al Titolare o Legale Rappresentante dell'autoscuola e/o al Legale Rappresentante del Consorzio che ha costituito il C.I.A. di comunicare all'indirizzo PEC dell'ufficio Trasporti della Provincia trasporti@pec.provincia.crotone.it), entro 15 giorni dal verificarsi del fatto ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti fattispecie (ad esclusione della lettera **g**) del presente articolo la comunicazione va effettuata entro 2 giorni precedenti al periodo di chiusura):
 - a) l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci diversi dal Titolare di cui all'art.5, c. 2, lett. b) e c), presentando il documento da cui si evince l'uscita del soggetto;
 - b) il mutamento della sola denominazione (insegna) dell'autoscuola o del C.I.A.;
 - c) nel caso di sopravvenuto impedimento temporaneo del Titolare o del Legale Rappresentante, per un periodo comunque non superiore ai sei mesi, la nomina di un sostituto in possesso dei requisiti previsti;
 - d) la modifica delle caratteristiche dei locali, allegando, a seconda del caso la documentazione di cui all'art.21, c. 2, lett. h), i) e j), ovvero qualsiasi altro documento che l'ufficio ritenga necessario richiedere;
 - e) il trasferimento dei locali in cui si svolge l'attività di autoscuola, in tal caso allegando, oltre alla planimetria in scala 1:100 del nuovo locale vistata da un professionista abilitato, contenente i riferimenti catastali, anche il titolo che attribuisce la disponibilità dello stesso e una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà attestante che il locale è in regola con le normative urbanistiche, di destinazione e di agibilità del comune ove è situato;
 - f) ogni variazione del parco veicolare di cui all'art.15 del presente Regolamento. In caso di inserimento di nuovi veicoli nel parco veicolare, dovrà essere allegata alla comunicazione, per ciascun veicolo, la copia della carta di circolazione o del foglio di via/carta di circolazione provvisoria e del contratto di assicurazione R.C.A. con l'indicazione di uso specifico di scuola guida.
Nel caso di dismissione definitiva di un veicolo facente parte del parco veicolare in carico all'autoscuola, copia della carta di circolazione aggiornata a seguito dell'eliminazione dei doppi comandi.
 - g) i periodi di chiusura per ferie annuali;

- h) i giorni e gli orari di apertura nonché gli orari delle lezioni teoriche e le relative variazioni.
2. Dovrà essere presentata istanza di variazione entro 5 giorni dall'avveramento del fatto qualora si verificano le seguenti fattispecie:
 - a) la *nomina di un sostituto* del Titolare, del Responsabile Didattico dell'autoscuola o del Responsabile del C.I.A., nel caso di un loro impedimento temporaneo, allegando la documentazione di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento per il nuovo sostituto. Il periodo di sostituzione non può comunque superare i sei mesi e necessita, in ogni caso di provvedimento *di assenso* da parte della Provincia;
 - b) la *sostituzione definitiva* del Responsabile Didattico dell'autoscuola, allegando la documentazione di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento per il nuovo sostituto.
 3. Il Titolare di un'autoscuola o il Legale Rappresentante del Consorzio che ha costituito il C.I.A, deve presentare un'istanza di adeguamento ai requisiti di cui al Titolo II, del presente Regolamento, al Dirigente della Provincia, entro 10 giorni dall'avveramento del fatto, tramite PEC attraverso l'indirizzo ufficiale del Servizio Trasporti, Mobilità e Sicurezza Stradale della Provincia di Crotone, trasporti@pec.provincia.crotone .
In particolare deve comprovare ex novo:
 - a) le condizioni oggettive, qualora l'autoscuola di "tipo B" intenda estendere la propria attività al conseguimento di tutti i tipi di patente, presentando la documentazione di cui all'art.15, del presente Regolamento;
 - b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, per il legale rappresentante e/o il/i soci amministratori, che vogliono acquisire la titolarità nell'ipotesi di trasformazione dell'autoscuola da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica o il mero mutamento della forma societaria. In tali fattispecie, non venendo modificati la sede e i locali della stessa, dovrà essere dimostrata unicamente la sussistenza della capacità finanziaria di cui al sopraindicato art.11 in capo al nuovo soggetto giuridico.
 4. La mancata o tardiva presentazione di una comunicazione obbligatoria di cui al comma 1 del presente articolo, comporta un'irregolarità qualificabile come *lieve* e la conseguente applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 500,00 a € 1.500,00.
 5. La mancata o tardiva presentazione della comunicazione di **variazione** o di **adeguamento** tramite pec attraverso l'indirizzo ufficiale del Servizio Trasporti, Mobilità e Sicurezza Stradale della Provincia di Crotone, trasporti@pec.provincia.crotone e il conseguente esercizio dell'attività di autoscuola senza aver fornito le informazioni all'Ufficio in merito alle ipotesi sopra elencate, comporta un'irregolarità qualificabile come *media* e la conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 1.500,00 a € 3.000,00. Si dovrà pertanto avviare il procedimento amministrativo come descritto nel successivo Titolo V del presente Regolamento (art.32 e ss.).

Art. 25 - SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE DIDATTICO, DEL RESPONSABILE DEL C.I.A.

1. In caso di impedimento temporaneo del Titolare, così anche del Responsabile Didattico o del Responsabile del C.I.A., l'autoscuola o il C.I.A. può nominare un sostituto in possesso dei requisiti soggettivi di cui al Titolo II, Capo I, del presente Regolamento, comunicando immediatamente alla Provincia il subentro per un periodo determinato di tempo, comunque non superiore a 6 mesi, al fine di ottenere il relativo *provvedimento*.
2. Decorso il suddetto termine il Titolare "originario" deve rientrare per espletare l'attività di autoscuola; diversamente si dovrà avviare il procedimento di *revoca* della relativa attività ai sensi dell'art.37 del presente Regolamento.

3. La mancata comunicazione dell'impedimento del Titolare o del Responsabile del C.I.A., nel gestire l'attività senza la conseguente nomina di un sostituto, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'attività di autoscuola ai sensi dell'art.37 del presente Regolamento.

Art. 26 - SOSPENSIONE VOLONTARIA

1. Qualora nel corso dell'attività di autoscuola sopraggiungano impedimenti, sia di natura giuridica che di fatto, che determinano la temporanea impossibilità di proseguire l'attività, il soggetto di cui all'art.5, c. 2, ha la facoltà di sospendere volontariamente l'esercizio, con l'obbligo di comunicazione *alla Provincia*, motivandone le cause che la determinano, indicando il termine di sospensione che non può in ogni caso essere superiore a sei mesi continuativi con preavviso non inferiore a 30 giorni e fatto salvo ogni obbligo nei confronti degli allievi che risultino iscritti alla data di inizio del periodo di sospensione. L'ufficio provvederà a emettere un atto formale da comunicare all'autoscuola e agli Enti interessati per competenza, precisando eventuali oneri a carico della stessa per la conseguente ripresa dell'attività.
2. Trascorso il termine di sospensione, l'attività di autoscuola riprenderà automaticamente con le modalità, i requisiti e le condizioni precedentemente esistenti, salva la segnalazione di eventuali variazioni essenziali.
3. In caso di mancata ripresa della regolare attività di autoscuola, si procederà alla revoca dell'autorizzazione o pari provvedimento di inizio di attività.
4. Durante il periodo di sospensione, l'autoscuola dovrà in ogni caso mantenere tutti i requisiti di cui al precedente Titolo II, pena l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art 27 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. L'attività della autoscuola cessa:
 - a) per morte del Titolare;
 - b) per espressa rinuncia;
 - c) per scioglimento o messa in liquidazione della società;
 - d) per revoca dell'autorizzazione o pari atto di inizio attività da parte della Provincia.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), deve essere data immediata comunicazione alla Provincia di Crotone, entro il termine di 15 giorni dalla cessazione, allegando l'originale degli atti autorizzativi o provvedimenti, la documentazione attestante l'esclusione dei mezzi dal parco veicolare nonché le tessere degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida dell'autoscuola stessa.
3. In caso di morte del Titolare, la conduzione dell'autoscuola potrà essere affidata agli eredi dello stesso oppure a uno o più collaboratori aventi le qualifiche di insegnante di teoria o istruttore di guida, facenti parte dell'organico della scuola. Ove subentri all'attività e alla conduzione dell'autoscuola uno degli eredi non in possesso dei prescritti titoli tecnici e professionali, il richiedente dovrà dimostrarne il possesso entro 12 mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi in presenza di giustificati motivi, dalla data in cui si verifica l'evento. L'autoscuola in tal caso dovrà essere dotata dell'organico previsto dalle vigenti disposizioni.
4. Qualora l'attività venga a cessare "mortis causa" del Titolare o per rinuncia espressa dello stesso, la titolarità dell'esercizio può essere concessa, previa comunicazione alla Provincia e successivo accertamento favorevole dei requisiti, in ordine di preferenza:
 - agli eredi del "de cuius";
 - ai discendenti dell'eventuale rinunciatario;

- a uno o più collaboratori aventi le qualifiche di insegnante di teoria o istruttore di guida, facenti parte dell'organico, che lo coadiuvavano nello svolgimento dell'attività.

TITOLO IV – ATTIVITÀ DIDATTICA E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'AUTOSCUOLA E C.I.A.

Art. 28 - DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI TEORIA E DELLE ESERCITAZIONI DI GUIDA

1. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria AM, anche speciale, hanno durata non inferiore a *tredici ore*.
I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, anche speciali, hanno durata non inferiore a *venti ore*.
2. Hanno durata non inferiore a *cinque ore*, i corsi di formazione teorica per sostenere l'esame di revisione della patente posseduta ovvero per il conseguimento di una patente di guida:
 - a) di categoria BE;
 - b) da parte di un candidato che non abbia conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che sia stato respinto alla seconda prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.
3. I corsi per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB hanno durata non inferiore a *dieci ore*.
4. Ciascuna lezione dei corsi di formazione di cui ai commi 1, 2 e 3 ha durata non inferiore a *un'ora*.
5. Ciascuna esercitazione di guida ha durata di almeno *trenta minuti*.
6. Le esercitazioni di guida per il conseguimento della patente di categoria B, constano di almeno *sei ore* di guida certificate, 2 ore in autostrada, 2 ore su strade extraurbane e 2 ore in condizioni di visione notturna, suddivise come previsto dal D.M. 20/04/2012 e s.m.i., per non più di due ore giornaliere.
7. I corsi di cui al presente articolo dovranno essere tenuti presso la sede della autoscuola.
8. La violazione della durata minima di ciascuna lezione di teoria o di guida, ovvero dei corsi di cui ai commi precedenti, comporta una formale DIFFIDA in merito, da parte del Dirigente, quando commessa per la prima volta.
9. La reiterazione delle violazioni di cui al comma precedente configurerà un esercizio irregolare dell'attività sanzionabile ai sensi dell'art.37 del presente Regolamento.

Art. 29 - I REGISTRI E LA TENUTA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Ai sensi dell'art.13 del D.M. 31 maggio 1995, n. 317, le autoscuole e i C.I.A., al fine di documentare il regolare funzionamento dell'attività, devono detenere diligentemente presso la propria sede i seguenti documenti:
 - Registro di iscrizione, previamente vidimato dal competente Ufficio della Provincia, contenente per ciascun allievo: data di iscrizione, generalità, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;
 - Registro degli allievi trasferiti dalla autoscuola al C.I.A. previamente vidimato dal competente Ufficio della Provincia;
 - Libro giornale degli incarichi per il rilascio di ricevute, come previsto dalla legge n. 264/1991, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore previamente vidimato da un Notaio o da altro ufficio competente.

Le autoscuole e i C.I.A. devono detenere anche il libretto delle lezioni di guida secondo quanto disposto dal D.M. 20/04/2012, avendo cura di farlo vidimare dalla competente Motorizzazione, secondo quanto disposto con circolare del 07/05/2012 – Prot. n. 12354.

2. Il Registro degli allievi trasferiti dalla autoscuola al centro di istruzione deve essere redatto e tenuto dal C.I.A. in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito il C.I.A.. In tal caso nel Registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il centro è annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.
3. Il Registro di iscrizioni e il registro degli allievi trasferiti al centro di istruzione automobilistica sono conformi ai modelli di cui agli allegati 3 e 9 del D.M. 317/1995 e s.m.i.
4. L'irregolare tenuta dei Registri e dei documenti accertata dall'Ufficio, definisce un irregolare esercizio dell'attività qualificabile come *lieve* e la conseguente applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 500,00 a € 1.500,00.

Art. 30 - ORARI DI APERTURA DELL'AUTOSCUOLA

1. Entro trenta giorni dalla data di effettivo inizio dell'attività, il Titolare o il Legale Rappresentante del Consorzio che ha costituito il C.I.A. dovrà comunicare all'ufficio preposto della Provincia di Crotone gli orari di apertura al pubblico e il codice meccanografico assegnato dal Dipartimento per i Trasporti la Navigazione gli Affari Generali e Personale.
2. Qualora i suddetti orari subiscano variazioni, anche temporanee, che comportino la chiusura dell'ufficio per un periodo corrispondente, come minimo, all'apertura mattutina ovvero all'apertura pomeridiana, il Titolare dell'autoscuola o il Legale Rappresentante del Consorzio che ha costituito il C.I.A. dovrà darne immediata comunicazione alla Provincia, esclusivamente via pec.
3. Il Titolare dell'autoscuola o il Legale Rappresentante del Consorzio che ha costituito il C.I.A. dovrà comunicare alla Provincia, esclusivamente via pec, il periodo di chiusura per ferie, entro 24 ore prima dell'inizio dello stesso; durante tale periodo non potrà essere svolta alcuna attività.
4. La violazione di quanto disposto nei commi precedenti comporta un'irregolarità nell'espletamento dell'attività di autoscuola qualificabile come *lieve* e la conseguente applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 500,00 a € 1.500,00.

Art. 31 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA

1. Nei locali dell'autoscuola e del C.I.A. dovrà essere affisso, in modo visibile, un avviso che indichi la possibilità, per l'utente, di segnalare alla Provincia la violazione delle norme in materia di autoscuole.
2. Nei locali dell'autoscuola e del C.I.A. dovrà essere affisso, in modo visibile, un avviso che informi che la durata minima delle lezioni di teoria e delle esercitazioni di guida è rispettivamente, di un'ora e di 30 minuti, nonché l'elenco delle tariffe applicate per le singole attività svolte.
3. Il Titolare di autoscuola e il Legale Rappresentante del Consorzio che ha costituito il C.I.A. devono rendere noti al pubblico, mediante affissione di apposito avviso, anche i periodi di chiusura di durata inferiore a quelli di cui all'art.30, c.2.
4. L'autoscuola e la C.I.A. devono affiggere nei locali principali le tariffe applicate e comunicare le tariffe applicate per le singole attività svolte, oltre a quelle relative all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
5. La violazione di quanto disposto ai commi precedenti comporta un'irregolarità nell'espletamento dell'attività di autoscuola qualificabile come *lieve* e la conseguente applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 500,00 a € 1.500,00.

TITOLO V – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 32 - VIGILANZA

1. La vigilanza, amministrativa e tecnica sull'applicazione delle norme, così come specificato all'art.3, comma 10 del presente Regolamento, spetta alla Provincia.
2. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite i Funzionari preposti del Settore competente in materia di Trasporto muniti di apposita tessera di riconoscimento nonché attraverso la Polizia Locale, Provinciale e/o forze dell'ordine.
3. Per assicurare un'azione di vigilanza improntata alla massima efficacia e trasparenza, la Provincia adotterà le modalità collaborative più idonee per condividere con l'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, i Comuni e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura le informazioni di interesse comune.
4. Qualora le modalità collaborative non prevedano la condivisione di banche dati, ogni atto adottato in merito alle attività istituzionali materia del presente Regolamento verrà trasmesso per conoscenza, anche per via telematica o digitale, all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e, per quanto di competenza, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
5. La violazione sugli aspetti e i requisiti dell'attività di autoscuola e C.I.A. è sanzionata ai sensi degli artt. 33 e ss. del presente Regolamento.
6. Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici, a questi ne sarà data opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.

Art. 33 - SANZIONI

1. Le singole disposizioni regolamentari prevedono precise sanzioni amministrative e pecuniarie, secondo l'entità dell'irregolarità posta in essere dal soggetto trasgressore; le stesse violazioni vengono qualificate quali irregolarità di **lieve, media e grave entità**.
2. In ogni caso, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non esplicitamente previste e sanzionate, si applica l'art.16 della L. 16/01/2003 n.3.

Art. 34 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. Se a seguito di verifica d'ufficio, di sopralluogo o di segnalazione da organi di polizia o altri enti competenti in materia, sarà accertata una violazione a una disposizione normativa o regolamentare, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi all'interessato e, eventualmente, a chi sia obbligato in solido entro il termine di 90 giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di 120 giorni, per i residenti all'estero. Il termine decorre dalla data di accertamento della violazione.
2. L'accertamento verrà avviato nel rispetto della L. 241/1990 e s.m.i.
3. Qualora ricorra il caso di cui al c. 1, la notifica potrà essere effettuata con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile anche da funzionari della Provincia.

Art. 35 - SCRITTI DIFENSIVI

1. Entro il termine fissato nel procedimento sanzionatorio o comunque nel termine di 30 giorni dalla data della contestazione o della notifica degli estremi della violazione di cui all'art.34, l'interessato potrà far pervenire alla Provincia, scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentito.
2. Il Dirigente sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti

prodotti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi.

3. Qualora il Dirigente, malgrado le difese presentate o esposte dal trasgressore, ritenga fondato l'accertamento della violazione, determina con provvedimento la sanzione amministrativa e/o pecuniaria dovuta, e, se necessario, ne ingiunge il pagamento.
4. Il Dirigente, qualora ritenga, di accogliere le difese presentate dall'interessato, emette provvedimento motivato di archiviazione del procedimento, comunicandolo all'interessato.

Art. 36 - SOSPENSIONE D'UFFICIO

1. Secondo quanto previsto dall'art.123, c.8, del D.Lgs. n.285/1992, l'attività dell'autoscuola è **sospesa** per un periodo da uno a tre mesi quando:
 - a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
 - b) il Titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C.;
 - c) il Titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
2. Decorso il termine massimo di sospensione assegnato all'autoscuola, in caso di mancata regolarizzazione delle carenze contestate nel procedimento di sospensione, si provvederà ad avviare i procedimenti per la cessazione dell'attività, ai sensi del precedente art.27.

Art. 37 - REVOCA

1. Secondo quanto previsto dall'art.123, c.9, del D.Lgs. n.285/1992, la Provincia con atto del Dirigente provvederà a revocare l'esercizio dell'autoscuola nei seguenti casi:
 - a) Quando siano venuti meno la capacità finanziaria o i requisiti morali del soggetto di cui agli artt. 5, c. 2 e 7, c. 2;
 - b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola di cui agli artt. 13 e 14;
 - c) vengano meno altre condizioni o requisiti previsti dal Titolo II del presente Regolamento, essenziali per il regolare esercizio dell'attività di autoscuola;
 - d) siano stati adottati nell'arco di un quinquennio più di due provvedimenti di sospensione ai sensi dell'art.36.
2. L'ufficio, accertato l'avverarsi di una delle condizioni di cui al primo comma, provvede ad avviare il relativo procedimento di **revoca**, concedendo il termine di 30 giorni a difesa dell'interessato, decorsi i quali senza che siano pervenute fondate giustificazioni ovvero regolarizzazione a sanatoria delle carenze contestate, provvede alla revoca dell'attività di autoscuola.
3. Secondo quanto previsto dall'art.123, c. 9-bis, del D. Lgs. n.285/1992, nell'ipotesi di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti personali e morali, del soggetto di cui agli artt. 5, 6 e 7 comma 2, verrà contestualmente revocata l'abilitazione professionale; in tal caso l'interessato potrà conseguire una nuova abilitazione, trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione da parte dell'Autorità Giudiziaria.
4. È preclusa l'esercizio dell'attività di autoscuola, per il legale rappresentante, il titolare e i componenti della società della ditta e/o della società che è stata oggetto di revoca, per un periodo di tre anni dalla data di revoca.

Art. 38 - ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA

1. Ai fini del presente regolamento e dell'applicazione delle sanzioni previste nel Codice della Strada, costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola:
 - a) la gestione di un'autoscuola senza aver previamente presentato la S.C.I.A. di cui all'art.19

del presente Regolamento, ovvero nel periodo in cui l'attività sia sospesa ai sensi degli artt. 26 e 36 o revocata, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento in autotutela ai sensi degli artt. 21 – *quinquies* e 21 – *nonies*, della L. 241/1990;

- b) l'inizio della gestione di un'autoscuola in difetto di uno o più dei requisiti personali e morali e dell'esperienza biennale di cui al Titolo II, Capo I; o in difetto della mancanza della capacità finanziaria, dell'attrezzatura tecnica e didattica, della disponibilità di insegnanti e istruttori abilitati, di idonei locali oltre che di un Responsabile Didattico, requisiti precisati dal Titolo II, Capo II del presente Regolamento;
 - c) l'esercizio dell'attività di autoscuola con l'ausilio di insegnanti di teoria o di istruttori di scuola guida privi di abilitazione o di autorizzazione;
 - d) l'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente Regolamento.
2. Chiunque esercita o concorre a esercitare abusivamente l'attività di autoscuola nelle ipotesi di cui alle lettere a) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10.879 a € 16.319. Al trasgressore verrà altresì applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività.
 3. L'esercizio abusivo dell'attività di autoscuola per difetto di uno dei requisiti prescritti e l'applicazione delle relative sanzioni, consegue l'inottemperanza al divieto di iniziare o proseguire l'attività o al provvedimento in via di autotutela che il Dirigente emette ai sensi dell'art.19, della L. 241/1990.
 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui al presente articolo verranno applicate secondo le modalità previste dal Titolo VI del Codice della Strada.
 5. L'applicazione delle sanzioni previste al c. 2, non esclude la denuncia all'Autorità Giudiziaria qualora si ravvisino nel fatto gli estremi dell'abusivo esercizio di una professione di cui all'art.348, del Codice Penale.

Art. 39 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE REGOLAMENTARI

1. La violazione delle norme regolamentari di cui ai titoli precedenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria come prevista dai relativi articoli di riferimento. Tuttavia in mancanza di specifica previsione, l'eventuale violazione di una norma regolamentare viene definita:
 - a) come **lieve** se commessa per la prima volta dal Titolare dell'autoscuola o dal Responsabile del C.I.A., e comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 1.500,00 euro;
 - b) come **media** se reiterata per più di tre volte nell'arco di tre anni dal Titolare dell'autoscuola o dal Responsabile del C.I.A. e comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 1.500,00 a € 3.000,00;
 - c) come **grave** se commessa dal Titolare dell'autoscuola o dal Responsabile del C.I.A. e la violazione configuri un esercizio irregolare dell'attività che cagioni danni patrimoniali o non patrimoniali ai privati; tale condotta comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 3.000,00 a € 5.000,00.
2. Per la contestazione delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la procedura prevista e disciplinata dalla L. 689/1981.
3. Qualora un'autoscuola o un C.I.A. reiteri una violazione regolamentare o legislativa per più di tre volte nell'arco temporale di tre anni oltre alla sanzione pecuniaria viene applicata la sanzione disciplinare della sospensione dell'attività da uno a tre mesi consecutivi a seconda della gravità dell'infrazione.

4. Nel caso in cui l'autoscuola abbia cumulato la violazione di più norme disciplinate dalla legge o dal presente regolamento dovrà essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria più alta prevista dai relativi articoli di riferimento.

TITOLO VI – ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E DI ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA

Art. 40 - FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina le modalità di conseguimento dell'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola, in base a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 e modificato dal D.M. 34/2024, "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola", e quanto stabilito da:

- Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 123 (Autoscuole);
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 17.05.1995, n. 317;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 art. 105;
- Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- L.n. 125/2001, art. 6, c. 2 (Modifiche al Codice della Strada);
- Accordo Stato- Regioni-Enti locali del 14 febbraio 2002;
- D.M. 26 Gennaio 2011, n.17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione.
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2024 n. 34 recante modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante: "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola";

Art. 41 - NORME GENERALI

1. Gli esami di abilitazione si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
2. Lo scopo degli esami è consentire la valutazione, oltre che delle conoscenze, anche delle attitudini all'insegnamento dei richiedenti l'abilitazione.
3. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono proposti dal Servizio Trasporti e adottati dal Dirigente del Settore competente.
4. Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, con cadenza annuale, salvo diversa determinazione del Responsabile del Servizio competente, ma in presenza di almeno un minimo di richieste ammissibili di almeno 4 (quattro) utenti.

Art. 42 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI E CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

1. Possono essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione di **insegnante di teoria di autoscuola** chi sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione Europea;
 - b. in alternativa al punto a) essere regolarmente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223/1989 e della L. n. 40/1998;
 - c. età non inferiore ai diciotto anni;
 - d. diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

- e. non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni;
 - f. patente di guida almeno della categoria B o B speciale in corso di validità conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello spazio Economico Europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana;
 - g. essere in possesso di attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante, di cui all'articolo 2 del D.M. 26/01/2011 n.17 e modificato dal D.M. 34/2024.
2. Possono essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione di **istruttore di guida di autoscuola** coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione Europea;
 - b. in alternativa al punto a) essere regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223/1989 e della L. n. 40/1998;
 - c. età non inferiore ai ventuno anni;
 - d. diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - e. non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada" e successive modificazioni;
 - f. patente di guida in corso di validità conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello spazio Economico Europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana comprendente almeno le categorie riportate sul D.M. 26/01/2011 n.17 e modificato dal D.M. 34/2024:
 - 1. BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del D.M. 26/01/2011 n.17;
 - 2. A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del D.M. 26/01/2011 n.17;
 - 3. BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) del D.M. 26/01/2011 n.17;
 - 4. A, BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.M. 26/01/2011 n.17;
 - 5. BE e CE, speciali, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. 26/01/2011 n.17;
 - g. essere in possesso di attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore, di cui all'articolo 2 del D.M. 26/01/2011 n.17 e modificato dal D.M. 34/2024.
3. I requisiti su indicati devono essere posseduti dagli interessati entro la scadenza del bando di cui al successivo art. 45 del presente regolamento.
4. La mancata presenza alla prova nel giorno stabilito è considerata rinuncia alla prova stessa.

Art. 43 - TIPOLOGIE DI ABILITAZIONI PER ISTRUTTORE DI GUIDA

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17/2011 e modificato dal D.M. 34/2024 l'istruttore di guida può essere abilitato a:
- a. svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (abilitazione istruttore completa);
 - b. svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione (abilitazione istruttore parziale);

- c. conseguire l'abilitazione di istruttore di guida ai soli fini della dichiarazione di cui all'art. 123 del D.Lgs. 285/92, comma 5 e s.m.i. (abilitazione istruttore per apertura di autoscuola solo per gli aventi diritto), per i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.42 comma 2 lettera g p.to d3.

Art. 44 - AVVISO PUBBLICO

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale ad insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola viene fissata mediante avviso pubblico contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
2. L'avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico della Provincia per giorni 30 (trenta) consecutivi, e nel sito Web dell'Ente.
3. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione è fissata in giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del bando.
4. La data, l'ora e la sede presso cui si terranno le prime prove d'esame saranno pubblicate sul sito web della Provincia di Crotone, www.provincia.crotone.it
5. Le domande che per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, pervengano oltre i termini fissati o, comunque, in assenza di indicazione di sessione d'esami, non potranno essere accolte e saranno archiviate definitivamente. Il versamento effettuato non sarà rimborsato ma potrà essere considerato valido esclusivamente per altra domanda di ammissione all'esame, di cui al presente Regolamento, che l'interessato dovesse presentare per la sessione immediatamente successiva.

Art. 45 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME

1. Chi intende sostenere l'esame per l'abilitazione di insegnante od istruttore di autoscuola, anche per estensione dell'abilitazione già posseduta, deve rivolgere domanda scritta, utilizzando l'apposito modello, scaricabile dal sito web della Provincia di Crotone nella sezione Modulistica, in regola con gli obblighi previsti in materia di bollo (secondo il valore vigente alla data della richiesta), alla Provincia di Crotone – Servizio Trasporti, in occasione delle sessioni d'esame indette ai sensi dell'art.45 e trasmesso al Protocollo dell'Ente o tramite pec a trasporti@pec.provincia.crotone.it
2. Nella domanda l'interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità quanto di seguito indicato:
 - nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza. Possono essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria di autoscuola coloro che, residenti nella Provincia di Crotone o in essa domiciliati per motivi di studio o di lavoro, da documentare l'iscrizione a istituto scolastico/università con sede nella Provincia stessa o rapporto di lavoro dipendente, o esercizio di attività autonoma, anch'essa con sede di lavoro nella Provincia di Crotone e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - codice fiscale;
 - recapito per le comunicazioni riguardanti l'esame (che altrimenti saranno indirizzate alla residenza dichiarata) ed inoltre recapito telefonico e indirizzo e-mail;
 - i cittadini stranieri devono allegare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conoscenza della lingua italiana che sarà valutata ai sensi del successivo art. 52;
 - i cittadini di paese extracomunitario regolarmente soggiornanti in Italia, devono indicare gli estremi del valido titolo di soggiorno in loro possesso (numero, autorità e data di rilascio, data di scadenza) da allegare in fotocopia ed esibire in originale in occasione delle prove d'esame;

- abilitazione che intende conseguire: insegnante od istruttore, in tale ultimo caso distinguendo fra le varie abilitazioni previste, ed indicando se trattasi di estensione di abilitazione già posseduta;
 - di possedere, alla data della presentazione della domanda ed a pena di rigetto della stessa, i requisiti ed i presupposti indicati nel presente Regolamento in riferimento all'abilitazione che si intende conseguire, provvedendo inoltre alla loro idonea documentazione; il cittadino straniero deve documentare l'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero rispetto a quello richiesto dal presente regolamento.
3. La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato unitamente a copia fotostatica fronte-retro non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
 4. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - originale dell'attestato di frequenza al corso di formazione, iniziale o di estensione, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione richiesta;
 - attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria, esclusivamente tramite PagoPA tramite il sito www.provincia.crotone.it alla sezione Pago PA, con causale: spese d'istruttoria esame d'abilitazione insegnante/istruttore di autoscuola. In nessun caso l'importo verrà restituito. L'importo è indicato nell'articolo 55 al presente Regolamento nella causale di tale versamento deve essere indicato: "Diritti per esame di conseguimento abilitazione di...", precisando quale idoneità intende conseguirsi (abilitazione di insegnante o abilitazione di istruttore). Tale importo potrà essere aggiornato annualmente con delibera del Consiglio provinciale;
 - coloro che, residenti nella Provincia di Crotone o in essa domiciliati per motivi di studio o di lavoro, da documentare mediante dimostrazione dell'iscrizione a istituto scolastico/università con sede nella Provincia stessa, rapporto di lavoro dipendente, o esercizio di attività autonoma, anch'essa con sede di lavoro nella Provincia di Crotone e che siano in possesso dei requisiti del comma 2 del presente articolo;
 5. Le domande che risultino incomplete, o che non siano sottoscritte, o la cui sottoscrizione non sia avvenuta secondo le previsioni di cui al precedente comma 3 o che non siano corredate da tutti i documenti richiesti o dalla attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria potranno essere regolarizzate, giusto quanto previsto al successivo art. 46 comma 1 lettera c).
 6. Nel caso di mancato superamento di una qualsiasi prova d'esame, o di assenza ad una prova d'esame successiva alla prima, il candidato non potrà continuare nelle prove d'esame e si procederà all'archiviazione dell'istanza.
 7. La mancata presentazione alla prima prova prevista per l'esame richiesto, nel giorno stabilito, sarà considerata rinuncia all'esame. Il versamento effettuato non sarà rimborsato né potrà essere considerato valido per altre ammissioni all'esame. Tuttavia, qualora il candidato presenti idonea documentazione a giustificazione dell'assenza, giusta motivazione riportata nell'art. 42 comma 5 del presente regolamento, il versamento potrà essere fatto valere per altra domanda di ammissione all'esame che l'interessato dovesse presentare purché siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:
 - a. che la documentazione giustificativa pervenga alla Provincia di Crotone - Settore Trasporti nel termine perentorio di cinque giorni successivi alla data di assenza all'esame, tramite pec (trasporti@pec.provincia.crotone.it) oppure protocollata all'ente;
 - b. che la nuova domanda di ammissione, da presentarsi nei termini previsti dallo specifico bando, sia relativa esclusivamente alla prima sessione utile d'esame successiva a quella in cui sia avvenuta l'assenza.
 8. La procedura di cui al comma precedente non è ripetibile. Pertanto l'assenza anche alla convocazione relativa alla seconda istanza comporta l'archiviazione della stessa. Analogamente

si procede all'archiviazione dell'istanza in caso di assenza ad una prova successiva alla prima prova svolta.

9. In tutti i casi di archiviazione dell'istanza sopra riportati il versamento effettuato non sarà rimborsato né potrà essere considerato valido per altra sessione o seduta d'esame eccezione fatta per quanto previsto al precedente comma 7. Pertanto, ai fini di una nuova ammissione all'esame, comportante in ogni caso la nuova effettuazione di tutte le prove previste, l'interessato deve procedere alla presentazione di una nuova domanda ed alla effettuazione di un nuovo versamento, secondo quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3.
10. L'Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza, o del differente recapito indicato, oppure dell'intempestiva comunicazione della loro variazione, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
11. Il candidato che ha partecipato ad un esame presso questa Amministrazione risultato inidoneo, che desidera ripetere l'esame, deve ripresentare la domanda per l'ammissione ad una sessione successiva, ripetendo l'esame non prima di tre mesi dalla data della prova non superata.

Art. 46 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

1. Il segretario della Commissione cura l'istruttoria e la corrispondenza relativa allo svolgimento della sessione d'esame ed al funzionamento della commissione. Al riguardo delle domande d'ammissione, la Commissione, provvede, nella prima seduta, a:
 - a. effettuare la verifica del possesso dei requisiti e condizioni richiesti, che devono risultare già posseduti alla data di presentazione della domanda, ed i controlli sulle autocertificazioni prodotte dagli interessati;
 - b. disporre la non ammissione agli esami dei candidati privi dei prescritti requisiti e condizioni e nei casi di non accoglimento delle istanze indicati al precedente articolo 45. Tale esclusione deve essere disposta con motivato provvedimento inviato all'interessato a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite PEC e previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, effettuata ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n.241;
 - c. richiedere agli interessati, nel caso di domande incomplete od errate secondo quanto previsto all'art.45 comma 5, a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite pec, la loro integrazione o regolarizzazione, assegnando a tal fine un termine ultimo. In tale richiesta dovrà essere evidenziato che della domanda si terrà conto solo se regolarizzata entro il termine ultimo assegnato e che oltre tale termine la domanda sarà rigettata ed archiviata definitivamente. Il versamento effettuato non sarà rimborsato ma potrà essere considerato valido esclusivamente per altra domanda di ammissione all'esame, di cui al presente Regolamento, che l'interessato dovesse presentare per la sessione immediatamente successiva.
 - d. redigere l'elenco dei candidati ammessi all'esame, provvedendo affinché tale elenco sia controfirmato dal Dirigente del Settore quale Presidente della Commissione Provinciale d'Esame e pubblicato, unitamente alle date ed agli orari delle prove d'esame, sul sito istituzionale della Provincia di Crotone, con valore di pubblicità legale ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009, almeno venti giorni prima della data prevista per la prima prova scritta ed almeno 5 giorni prima per le prove successive.
2. L'esito delle prove scritte, delle prove orali e delle prove di guida sarà direttamente comunicato dalla Commissione attraverso apposito estratto del verbale della prova d'esami affisso, al termine delle stesse ed a cura del segretario della Commissione, presso l'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale della Provincia di Crotone, con valore di pubblicità legale ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009.

3. Le date di effettuazione delle prove d'esame successive alla prima sono fissate dal Presidente della Commissione che, inoltre, nel caso in cui non sia stato possibile procedere alla correzione degli elaborati previsti nella seconda prova scritta per gli insegnanti di teoria (art. 48 comma 2 lettera b) nello stesso giorno di effettuazione della prova, o, comunque, per qualsiasi altra necessità dovesse verificarsi, provvederà a fissare apposita seduta della Commissione d'esame.
4. Per ogni seduta della commissione verrà stilato apposito verbale redatto e sottoscritto dal segretario e firmato, anche, dal presidente e da tutti i componenti. Col superamento dell'ultima prova d'esame il candidato consegue l'abilitazione richiesta. Al termine delle prove d'esame, verrà elaborato a cura della Commissione, l'elenco degli abilitati da trasmettere al Settore Trasporti per il successivo rilascio degli attestati.
5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
6. Prima dello svolgimento delle prove scritte d'esame il Segretario della Commissione legge ai candidati i successivi commi 7 e 8.
7. Tutte le prove scritte devono essere svolte, a pena di nullità, utilizzando esclusivamente la penna, le schede quiz ed i fogli (riportanti il timbro dell'ufficio e siglati da un membro della Commissione) messi a disposizione del candidato da parte della Commissione. Non è ammesso l'utilizzo di matite, gomme, correttori o simili. Nelle prove a quiz non saranno fornite spiegazioni circa il significato di termini e locuzioni contenuti nelle domande e non saranno ammesse correzioni non essendo possibile rettificare la risposta data. In presenza di correzioni la risposta è considerata in ogni caso errata. E', analogamente, considerato errore l'assenza di risposte.
8. I candidati non possono portare e, comunque, utilizzare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni o quant'altro possa essere d'ausilio nello svolgimento della prova, copiare o far copiare le risposte delle prove scritte, allontanarsi dall'aula prima della consegna del proprio elaborato d'esame. Durante la prova non è ammesso utilizzare o, comunque, tenere attivi telefoni cellulari o altri tipi di apparecchi di telecomunicazione, non è consentito comunicare con altri salvo che con i membri della Commissione o gli eventuali incaricati della vigilanza. Il candidato che contravviene a dette disposizioni è immediatamente escluso dall'esame e dichiarato respinto.
9. Durante lo svolgimento delle prove la Commissione ha la facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il corretto svolgimento delle stesse; a tale scopo almeno due membri della Commissione devono trovarsi sempre nella sala esami.
10. Tenuto conto della complessità delle procedure sottese allo svolgimento della sessione d'esame, che prevedono l'acquisizione delle istanze, l'effettuazione di più prove d'esami non materialmente eseguibili nello stesso giorno, ed il coinvolgimento di apposita commissione composta anche da soggetti esterni all'amministrazione, nonché della possibilità che le domande presentate con riferimento a ciascun bando siano numerose, il termine di conclusione del procedimento relativo agli esami di abilitazione è di 180 giorni.

Art. 47 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice cura lo svolgimento degli esami accertando l'idoneità dei candidati al conseguimento della qualifica di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola.
2. La Commissione viene istituita con decreto emanato dal Presidente dell'Ente Provincia, dura in carica tre (3) anni ed è composta da un numero di membri titolari, che va da un minimo di quattro a un massimo di cinque ed è costituito da:
 - a. il Presidente della commissione esaminatrice è il Dirigente del Settore Trasporti della Provincia di Crotone o un suo delegato;

- b. componente effettivo ed uno supplente, un rappresentante esperto designato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti designato dal Dipartimento Trasporti terrestri della Provincia di Crotone;
 - c. componente effettivo ed uno supplente, un esperto nelle materie d'esame in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni ed abilitato alla guida dei veicoli delle categorie A, B, C, CE e D (Componente), individuato congiuntamente alle associazioni di categoria maggiormente rappresentate nella provincia di Crotone e sulla base della rappresentanza delle stesse;
 - d. componente effettivo ed uno supplente, esperto tra i propri dipendenti del Servizio Trasporti, Mobilità e Sicurezza Stradale della Provincia di Crotone;
3. Nell'ipotesi in cui fra i membri della commissione non vengano assicurate le condizioni di cui al precedente comma 2, la Provincia nominerà per l'espletamento delle sole prove pratiche uno o più membri esperti integrativi.
 4. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da personale del Servizio Trasporti della Provincia di Crotone.
 5. Per ogni membro e per il segretario è nominato un supplente, che sostituirà il titolare in caso di sua assenza o impedimento.
 6. Non possono far parte della Commissione, in qualità di componente, tra quelli esterni ai dipendenti della Provincia di Crotone, coloro che rivestono incarichi di rappresentanza di natura politica nonché coloro che sono soggetti attuatori dei corsi di formazione di cui al DM 17/11 nonché coloro che sono stati nominati come componenti in altre Commissioni all'interno del Servizio Trasporti, Mobilità e Sicurezza Stradale della Provincia di Crotone.
 7. La Commissione esaminatrice si riunisce in seduta su convocazione del suo Presidente. Per la validità delle prove è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione.
 8. Ai componenti della commissione, aventi diritto, compreso il segretario, spetta il gettone di presenza omnicomprensivo pari a € 300,00, compreso anche il rimborso delle spese di trasferta per raggiungere la sede d'esame.
 9. Al membro/i esperto/i di cui al precedente comma 2 del presente articolo, qualora venisse convocato solamente per l'espletamento delle prove pratiche per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida, verrà corrisposta un gettone di presenza omnicomprensivo pari a € 100,00, compreso anche il rimborso delle spese di trasferta per raggiungere la sede d'esame.
 10. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell'art. 51 c.p.c.
 11. Il Segretario ha il compito di: a) redigere i verbali delle riunioni; b) curare le convocazioni; c) predisporre e raccogliere la documentazione relativa alla presenza dei componenti al fine dell'eventuale corresponsione dei gettoni di presenza ovvero al procedimento di decadenza; d) curare gli adempimenti necessari al funzionamento della Commissione.
 12. Il Servizio della Provincia, competente in materia di Trasporto, coadiuvato dal Segretario della Commissione, istruisce per la Commissione le istanze di partecipazione e procede alla verifica d'ufficio dei requisiti autocertificati.
 13. Per ogni componente della Commissione è nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della stessa, per la loro intera durata, solo in caso di motivata assenza o impedimento del titolare, preventivamente comunicati da quest'ultimo alla segreteria della Commissione ed al supplente.
 14. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive da parte di un componente determina la decadenza dalla carica. In tal caso la Provincia provvede a richiedere all'Ente che aveva

designato il componente decaduto un nuovo nominativo. Fino alla nuova designazione da parte dell'Ente interessato, il supplente partecipa alle sedute della commissione. Analogamente si procede in caso di dimissioni o impedimento permanente.

15. Nel caso in cui sia il componente effettivo che quello supplente vengano a mancare contemporaneamente per dimissioni, impedimento permanente o decadenza, la Provincia provvede a richiedere all'Ente che aveva designato tali componenti di provvedere a nuove designazioni, con le stesse modalità. In tal caso, fino alla nuova designazione, la Commissione tiene i propri lavori con i componenti rimasti in carica.
16. I componenti subentrati durano in carica fino alla scadenza della Commissione.

Art. 48 - PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE AD INSEGNANTE DI TEORIA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità alla professione di "Insegnante di teoria" di autoscuola verte sulle seguenti materie d'esame:
 - elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario);
 - elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione);
 - procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo;
 - definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale;
 - definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
 - disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione);
 - autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità;
 - trasporto delle merci pericolose;
 - conducenti e titoli abilitativi alla guida;
 - norme di comportamento sulle strade;
 - illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni;
 - elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
 - stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.;
 - elementi di primo soccorso;
 - elementi di fisica;
 - autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante;
2. L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 1 e si articola in quattro prove:
 - a. Il candidato compila due schede di esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di trenta minuti. Non è ammesso alla prova sub *b*) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due
 - b. Il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione di esame, tre temi scelti dalla commissione fra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un

- punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
- c. il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione. È ammesso alla quarta prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto massimo di trenta;
 - d. il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
3. Ciascuna delle prove di esame cui al comma 2, lettere b), c) e d), in caso di esito negativo può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a) del medesimo comma 2.
 4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

Art. 49 - PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità alla professione di "Istruttore di guida" di autoscuola verte sulle seguenti materie d'esame, di cui all'allegato 2 e si articola in tre prove:
 - a. Il candidato compila due schede di esame, di trenta domande ciascuna predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B nel tempo massimo di trenta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiori a due;
 - b. Seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma di esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. In caso di esito negativo è possibile ripetere la prova, anche più di una volta entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a);
 - c. Terza prova: per dimostrare la propria capacità di istruzione, il candidato sostiene le seguenti prove pratiche:
 1. Per l'abilitazione il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
 2. Per l'abilitazione il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
 3. Per l'abilitazione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della commissione.
 4. Per l'abilitazione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della commissione.
 5. In caso di esito negativo è possibile ripetere la terza prova anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui al comma 1 lettera a). Supera la terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova pratica prevista, non inferiore a cinque su dieci e complessivamente sulla terza prova, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.
 6. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore delle categorie B speciale, C speciale e D speciale, sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 1, lettera a) e b).

7. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.
2. Nelle suddette prove un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica della capacità di istruzione del candidato. E' consentito svolgere una o più prove d'esame anche presso una provincia o città metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.

Art. 50 - PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE AD INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA

1. I candidati possono richiedere di sostenere l'esame per entrambe le abilitazioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida, nella stessa sessione d'esame. In tal caso la prima prova scritta, di cui all'articolo 48, comma 2 lett. a) e articolo 49 comma 2 lett. a) sarà comune.
2. L'esame consiste nello svolgimento di due prove scritte, due prove orali e di prove pratiche di guida secondo il seguente ordine e come di seguito specificato:
 - a. la prima prova scritta, della durata massima di trenta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". Non è ammesso alla successiva prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori non superiore a due. La commissione procederà alla correzione delle schede immediatamente e comunicherà l'esito ai presenti.
 - b. La seconda prova scritta, della durata minima di due ore e massima di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, consiste nella trattazione di tre temi predisposti dalla Commissione esaminatrice, scelti tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza prova il candidato che ha conseguito, per ciascuna prova, un punteggio non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, a punti 18/30. Qualora il candidato non superi la presente prova è escluso dall'abilitazione ad insegnante di teoria ed accede alla prova di cui alla lettera d2) del presente articolo.
 - c. Il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E' ammesso alla successiva prova orale il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18/30. Qualora il candidato non superi la presente prova è escluso dall'abilitazione ad insegnante di teoria ed accede alla prova di cui alla lettera d2) del presente articolo.
 - d. Il candidato sostiene un'unica prova orale come di seguito specificato:
 1. prova orale che comporta il dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti di cui all'art. 48, comma 1, e all'art. 10, comma 1. La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30. Il superamento di tale prova comporta il conseguimento dell'abilitazione ad insegnante di teoria di autoscuola e l'accesso alle prove pratiche di guida di cui alla successiva lettera e);
 2. qualora il candidato non abbia superato le prove di cui alle lett. b) o c) del presente articolo sostiene la prova orale che comporta il dare esauriente risposta ai quesiti che vertono sul programma di cui all'art. 49, comma 1. La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30. Il candidato è ammesso alle prove di cui alla lettera e) del presente articolo.
 - e. Il candidato sostiene le seguenti prove pratiche di guida per dimostrare la propria capacità di:

1. (solo per abilitazione istruttore completa), istruzione alla guida di un veicolo della categoria A con cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;
 2. istruzione alla guida di un veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;
 3. istruzione alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, condotto da un componente della stessa, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova.
3. Ad ogni prova è assegnato un punteggio da 0 a 10. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a punti 18/30. I candidati che hanno richiesto l'abilitazione ad istruzione parziale sostengono unicamente le prove sub e2) e sub e3). Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 e complessivo sulle due prove non inferiore a 12/20.

Art. 51 - ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE

1. L'istruttore di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) b) o c) del D. M. 26/01/2011 n. 17 che intende estendere la propria abilitazione ed è in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 6, comma 1, lettere c) e d) numeri 2, 3 e 4 del D. M. 26/01/2017, frequenta un corso di formazione pratica e sostiene un esame integrativo solo pratico, conforme ai contenuti di cui all'allegato 2 bis.

Art. 52 - CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

1. La sufficiente conoscenza della lingua italiana costituisce requisito indispensabile per il rilascio del titolo.
2. La verifica di tale conoscenza è effettuata dalla Commissione in corso d'esame che formula il giudizio di Sufficiente o Insufficiente.
3. La formulazione del giudizio può essere data al termine di ogni prova comportante punteggio; qualora il giudizio sulla conoscenza della lingua intervenga nel corso dell'esame, il giudizio di insufficiente costituisce impedimento alla sua prosecuzione.
4. E' considerato sufficiente il candidato che dimostra di esprimersi in Italiano con chiarezza, sia per iscritto che oralmente, con quella disinvoltura che consente agli individui di relazionarsi liberamente e compiutamente, senza incorrere in incomprensioni rilevanti con l'interlocutore; questo grado di conoscenza non comporta necessariamente un' elevata correttezza e/ o accuratezza nell'espressione ortografica e /o sintattica, ma un livello inferiore, purché appropriato ed esaustivo alla comprensione reciproca.

Art. 53 - RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. Sulla base del verbale sottoscritto dalla Commissione, al termine di ogni sessione d'esame, viene formato l'elenco degli idonei e dei respinti, che verrà reso noto tramite pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico della Provincia e nel sito Web dell'Ente per giorni 15 (quindici) consecutivi.
2. L'attestato è emesso in unico esemplare originale in bollo e consegnato al relativo titolare, una copia viene conservata agli atti. La marca da bollo è a carico dell'interessato che deve consegnarla all'ufficio successivamente all'esito favorevole delle prove d'esame.

3. Il Settore cura la tenuta di appositi registri riportanti i soggetti abilitati quali insegnante od istruttore di autoscuola da parte della Provincia.
4. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti prescritti, il Dirigente procederà con proprio provvedimento alla revoca dell'abilitazione.

Art. 54 - CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA MILITARE AD ISTRUTTORE DI GUIDA CIVILE

1. Agli istruttori di guida militare che intendano ottenere la conversione del certificato di abilitazione militare in analogo certificato di abilitazione in istruttore di guida civile (di seguito procedura di conversione) si applica il disposto del comma 6 art. 138 del D.Lgs.285/92 (Codice della Strada), tenuto conto dei principi contenuti nelle circolari dell'ex Ministero dei Trasporti Direzione Generale M.C.T.C. di seguito elencate:
 - Circ. prot. 2782/4622 – D.C. IV n. A041 del 14/04/1993;
 - Circ. prot. 9302/4639 – D.C. IV n. A141 del 09/12/1993;
 - Circ. prot. 6808-6819/4639 M – D.C. IV n. B097 del 04/10/1994.
2. Per la procedura di conversione, pur non essendo richiesto il superamento dell'esame, il richiedente deve comunque essere in possesso delle patenti di cui all'art. 42 comma 2 lettera g) ((g.1 o g.2) del presente Regolamento a seconda della tipologia di abilitazione che si intenda conseguire. È tuttavia possibile conseguire le suddette categorie di patenti successivamente al congedo, sempre nel termine massimo di un anno dalla cessazione del servizio.
3. Alla domanda potrà darsi corso senza dover acquisire, tra la documentazione, il titolo di studio posseduto dall'interessato.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'abilitazione ad istruttore di guida militare non abbia ancora compiuto i 21 anni, si potrà dare comunque seguito alla conversione del titolo, ma l'interessato potrà comunque esercitare le funzioni solo al compimento del ventunesimo anno di età e tale condizione deve essere evidenziata sul documento.
5. Alle medesime condizioni è possibile, altresì, la conversione dell'abilitazione ad istruttore di guida rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
6. Il rilascio degli attestati avverrà con le modalità di cui al precedente art. 53.

Art. 55 - DIRITTI DI SEGRETERIA

1. Il versamento dei diritti di segreteria, pari all'importo sotto indicato, dovrà essere esclusivamente effettuato tramite PagoPA tramite il sito www.provincia.crotone.it alla sezione Pago PA;
2. Le "Spese di vigilanza e mantenimento rapporti con l'ente" deve essere effettuato entro il 31 gennaio, di ogni anno, effettuato tramite il sito www.provincia.crotone.it alla sezione Pago PA;
3. Tariffe dei diritti di segreteria:

• Spese di vigilanza e mantenimento rapporti tra l'ente e l'autoscuola e/o C.I.A	€ 100,00
• Esame abilitazione Insegnante di teoria	€ 150,00
• Esame abilitazione Istruttore di guida	€ 150,00
• Esame abilitazione Insegnate di teoria e Istruttore di guida	€ 280,00
• Ripetizione prova di esame	€ 150,00
• Richiesta rilascio dell'attestato di Idoneità	€ 70,00
• Conversione certificato abilitazione istruttore da militare a civile	€ 70,00
• Duplicato per smarrimento deterioramento	€ 70,00
• Rilascio di attestazioni, certificazioni, ecc. Diritti di segreteria	€ 40,00
• Rilascio tesserino di riconoscimento	€ 10,00

4. L'adeguamento dei suddetti diritti di segreteria può essere effettuato solamente in seguito a modifica del presente regolamento.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di autoscuola e di centro di istruzione nonché, per quanto applicabile, alla normativa in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e alla normativa in materia di scuola nautica.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme generali vigenti ed alle specifiche normative emanate in merito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione di futura emanazione di specifiche normative.
3. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.

Art. 57 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Provinciale ed è pubblicato per trenta giorni all'Albo Pretorio della Provincia.
2. Qualora un'autoscuola o un C.I.A. debba adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento, potrà disporre del periodo di due mesi dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento per la gestione dell'attività di Autoscuola e Centro di Istruzione Automobilistica, pena l'applicazione delle sanzioni previste dallo stesso.

ALLEGATO 1

(Articoli 2, comma 2 e 10, comma 2 del D. M. 26 gennaio 2011 n. 17 modificato dal D. M. 34/2024)

PROGRAMMA D'ESAME INSEGNANTI

A) Parte teorica

Elementi di diritto pubblico, amministrativo e dell'Unione europea (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto dell'Unione europea)
Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la pubblica amministrazione)
Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo
Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale. Analisi degli incidenti stradali. Utenti vulnerabili
Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione)
Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità
Trasporto delle merci pericolose
Conducenti e titoli abilitativi alla guida
Norme di comportamento sulle strade
Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni
Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
Metodiche di insegnamento per allievi con disturbi specifici dell'apprendimento (tale materia non costituisce oggetto del programma di esame)
Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.
Elementi di primo soccorso
Elementi di fisica
Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante

ALLEGATO 2

(Articoli 7, comma 2 e 10, comma 1 del D. M. 26 gennaio 2011 n. 17 modificato dal D. M. 34/2024)

PROGRAMMA D'ESAME PER ISTRUTTORI

A) Parte teorica

Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
Elementi di fisica
Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi
Norme di comportamento sulle strade
Metodiche di insegnamento per allievi con disturbi specifici dell'apprendimento (tale materia non costituisce oggetto del programma di esame)
Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento istruttore
Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.
Elementi di primo soccorso

ALLEGATO 2-bis

(Articolo 10, comma 3 del D. M. 26 gennaio 2011 n. 17 modificato dal D. M. 34/2024)
Estensione dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a del D. M. 26 gennaio 2011 n. 17 modificato dal D. M. 34/2024 in:

ABILITAZIONE	ESAME INTEGRATIVO
Art. 5, co. 1, lett. b)	Dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un motociclo di categoria A
Art. 5, co. 1, lett. c)	Dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un autobus
Art. 5, co. 1, lett. d)	Dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un motociclo di categoria A; Dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un autobus

Estensione dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) in:

ABILITAZIONE	ESAME INTEGRATIVO
Art. 5, co. 1, lett. c)	dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un autobus
Art. 5, co. 1, lett. d)	dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un motociclo di categoria A; dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un autobus

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI SUI QUALI SI SVOLGONO GLI ESAMI DI ISTRUTTORE

I veicoli sui quali si svolge la prova pratica per dimostrare la propria capacità di istruzione sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, devono essere messi a disposizione dai candidati ed hanno le seguenti caratteristiche:

a.

(cat. A): motociclo senza sidecar, di cilindrata superiore o uguale a 600 cm³;

b.

(cat. B): veicolo a quattro ruote adatto alla prova per il conseguimento della patente di categoria B, con almeno quattro sportelli, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;

c.

(cat. C): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria C avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Il veicolo deve essere presentato all'esame pratico di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 10.000 chilogrammi;

d.

(cat. CE): autoarticolato, o un autotreno composto da un veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari o superiore a 20.000 chilogrammi, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti. Tutti gli spazi di carico del complesso di veicoli devono consistere in cassoni chiusi di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati all'esame pratico di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 15.000 chilogrammi;

e.

(cat. D): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e dotato di ABS.